

REPORT SULLE ATTIVITÀ DI
“SOCCORSO LEGALE”

2014-2015



A BUON
DIRITTO

associazione per le libertà

Dal 2013 l'Associazione A Buon Diritto svolge un'attività di assistenza sociale e orientamento amministrativo e legale all'interno del centro di identificazione e di espulsione di Ponte Galeria. Quel centro è situato nell'area del Comune di Roma anche se dista 24 chilometri dal centro città.

Qui gli operatori dell'associazione incontrano le persone trattenute - uomini e donne, di nazionalità diverse, accomunati dal fatto di non essere in regola con il permesso di soggiorno -, con cui dialogano e tentano di ricostruire la loro storia. È un lavoro utile a far emergere vicende e dettagli che non sempre è possibile cogliere in breve tempo. Il tentativo è poi quello di trasmettere il materiale raccolto alle figure competenti: dagli avvocati alla Questura e alla Prefettura. Si tratta di un'attività che, in questi anni, ha portato a un importante risultato: ovvero la conferma che non tutti trattenuti dovrebbero essere tali. E, a dimostrarlo, c'è l'alto numero di rimpatri. Tutti gli altri, ovvero chi non fa ritorno nel paese di origine, prendono strade diverse anche lontane dal Cie. Tra questi, per esempio, c'è chi fa valere il proprio diritto alla protezione internazionale o chi, avendo all'esterno figli e/o moglie e marito, si batte per quello a unirsi a loro. E c'è anche chi con il Paese d'appartenenza non ha alcun contatto perché nato e cresciuto in Italia. Sono proprio queste le persone che meno facilmente vengono rimpatriate e che hanno bisogno di essere sostenute a portare avanti i loro progetti e i loro diritti.

Nell'ultimo anno gli operatori dell'associazione hanno incontrato, e convocato a colloquio, principalmente persone rom che hanno problemi legati all'assenza di documenti e dunque facilmente riconducibili allo status di apolide. Il riconoscimento dell'apolidia eviterebbe loro di essere ripetutamente portati al Cie per essere identificati. Ma questa procedura, anche quando accessibile, non viene quasi mai attivata e dunque accade che ci siano persone che vengono trattenute anche sei, sette volte. L'aspetto che più colpisce è che in rari casi quelle esperienze si concludono con l'avvio di un procedimento di regolarizzazione. Un esempio utile a capire la situazione riguarda una signora rom di sessant'anni, madre di nove figli, già trattenuta tre volte e che viveva in Italia da quaranta. La donna è uscita dopo due mesi di permanenza al Cie perché l'avvocato aveva ottenuto il provvedimento di sospensiva; e perché nel frattempo aveva presentato domanda di apolidia. Quella stessa richiesta, però, non ha mai dato un esito, né positivo né negativo. In questo caso viene da chiedersi che senso avesse il trattenimento.

Il lavoro di A Buon Diritto è stato parte del materiale utilizzato per la stesura di un ddl che sarà presentato al Senato sulle "Disposizioni concernenti la procedura per il riconoscimento dello status di apolidia in attuazione della Convenzione del 1954 sullo status delle persone apolidi".

ALLEGATO 1

Sentenza sull'informativa allo sbarco

Nei primi mesi del 2014 gli operatori di A Buon Diritto che operano all'interno del Cie di Ponte Galeria si sono trovati ad affrontare un fenomeno che prima d'ora non era stato rilevato: ovvero quello del trattenimento di persone provenienti direttamente dai luoghi dello sbarco. In particolare si trattava di cittadini nigeriani che nulla conoscevano dell'Italia a parte le ringhiere del centro. E che, dunque, erano del tutto ignari di quali fossero i loro diritti e a quale procedura di regolarizzazione potessero accedere. Si trattava, tra l'altro, di persone già destinatarie di un provvedimento di respingimento che era stato loro indirizzato al momento dell'arrivo in Italia e che, dunque, avrebbero dovuto impugnare quanto prima per poter impedire il rimpatrio in Nigeria. Il nostro intervento è stato quello di spiegare ai nostri interlocutori cosa fosse la richiesta di asilo cercando di capire se qualcuno di loro potesse accedervi e con quali motivazioni. Al momento dello sbarco, infatti, pur provenendo da un Paese, quale è la Nigeria, dove vi sono documentate violazioni dei diritti umani, non è stata valutata la sua situazione personale, non hanno ricevuto l'informativa circa la possibilità di richiedere protezione e sono stati destinatari di un decreto di respingimento differito con trattenimento presso il CIE di Roma.

Uno degli avvocati che collaborano con l'associazione e che da anni segue i trattenuti, ha impugnato uno di quei respingimenti discutendolo fino alla Cassazione. La quale ha dichiarato illegittimo il trattenimento di un signore nigeriano che, dopo essere stato soccorso in mare dalla nave San Giusto, aveva immediatamente ricevuto il provvedimento di respingimento e, in breve tempo, si era ritrovato al Cie di Ponte Galeria. Da qui, poi, aveva presentato domanda di asilo, sostenendo che quella possibilità non gli fosse stata accordata al momento dello sbarco.

Da quel momento sono stati numerosi i casi analoghi a questo che, però non sono stati considerati o presi in carico da avvocati intenzionati ad andare fino in fondo. Ecco perché la sentenza qui menzionata si rivela fondamentale in un momento storico come quello attuale, in cui le autorità si trovano a gestire ingenti flussi di persone che giungono in Italia e in Europa per presentare la domanda di asilo. È importante che venga data loro una corretta informazione riguardante i diritti e le procedure vigenti nel nostro paese prima di mettere in atto un piano di azione in cui i respingimenti diventano l'unico strumento funzionale all'organizzazione dei migranti che sbarcano.

ALLEGATO 2

Residenza e domicilio

L'11 maggio del 2015 l'accampamento abusivo di via Messi D'oro, a Roma, situato nella zona di Ponte Mammolo, è stato sgomberato. Per farlo, sono state utilizzate le ruspe. Gli alloggi erano abitati principalmente da richiedenti asilo e rifugiati eritrei, ma anche migranti di altre nazionalità (Ucraina, Bangladesh, Russia, Romania) che con gli anni - addirittura quindici - avevano trasformato quegli spazi in vere e proprie case, rese graziose da fiori e tendine colorate, e impreziosite con gli oggetti più cari posseduti.

In alcuni casi lì dentro c'erano mobili ed effetti personali accumulati in un'intera vita e trovare un altro spazio in cui collocarli è un'operazione che richiede tempo. Ed è proprio questo l'elemento che è mancato ai duecento inquilini di Ponte Mammolo: il tempo. Da anni si parlava, in diverse sedi istituzionali, della necessità di trovare una soluzione abitativa dignitosa e di sgomberare l'insediamento. La settimana precedente all'arrivo delle ruspe alcuni abitanti erano stati invitati a registrarsi presso una vicina parrocchia in vista di un sgombero che sarebbe avvenuto in modo graduale e in presenza di soluzioni abitative concordate. Nessuno, però, si aspettava di trovare le ruspe senza alcun preavviso. Il motivo dello sgombero è legato alla precarietà di quelle soluzioni che, nonostante fossero molto curate, rimanevano sempre degli alloggi di fortuna.

Una denuncia in tal senso era stata presentata più volte dalle associazioni che a vario titolo seguivano i residenti di quell'area, tanto da aver costruito un lavoro di concertazione con la Regione e il Comune proprio per avviare un percorso di uscita

dalle occupazioni e di inserimento in altre strutture cittadine. Era un percorso che stavano portando avanti tenendo conto delle diversità che contraddistinguono gli abitanti, il tempo di permanenza lì dentro e le loro possibili prospettive. Certo è che la velocità con cui l'intervento delle forze dell'ordine si è svolto ha reso vano ogni tentativo di mediazione.

L'assessore alle politiche sociali del Comune, insieme al presidente del municipio IV, motivano la scelta di intervenire sostenendo che le condizioni di vita in quello spazio erano diventate "insopportabili per una città dove nessuno dovrebbe vedersi privato della dignità personale". E questo trova concordi un po' tutti quelli che conoscono quella situazione. Così come non viene messo in dubbio che ci fosse un piano di inserimento nelle strutture di accoglienza del Comune. Ma durante l'azione avvenuta in mattinata nessuno tra gli sfollati sapeva dove andare. E allora è il caso di chiedersi se tra la teoria e la messa in atto di quello sgombero qualcosa non sia sfuggito di mano.

Da quel momento l'associazione A Buon Diritto ha presentato le istanze di accesso agli atti dello sgombero ai seguenti enti:

- prefettura
- gabinetto del sindaco
- presidenza del quarto municipio
- polizia municipale e comunale
- assessorato all'urbanistica e alle politiche sociali

Le risposte ottenute non hanno dato alcun esito positivo e, dunque, ancora oggi non si sa da chi sia partito l'ordine di intervenire in quella zona e di farlo con quelle modalità.

Lo sgombero è stata inoltre l'occasione per approfondire il tema del domicilio e della residenza nel Comune di Roma. Molte delle persone allontanate da quell'area, infatti, durante lo sgombero avevano perso i documenti e altri, invece, erano in fase di rinnovo ma avevano riscontrato problematiche nel completamento della procedura proprio a causa dell'assenza dell'indirizzo di residenza.

Dal mese di febbraio 2015 l'Ufficio immigrazione della questura di Roma aveva cominciato a non rinnovare qualsiasi tipologia di permesso di soggiorno in assenza di un indirizzo di residenza diverso da quelli considerati virtuali rilasciati dalle associazioni presenti sul territorio. Quelli, infatti, non sono più stati considerati validi ai sensi dell'art. 10bis della legge 07/08/1990 n. 241, come riportato nelle lettere di diniego rilasciate dall'Ufficio immigrazione.

ALLEGATO 3

A Buon Diritto ha allertato su questo punto sia la Prefettura che il ministero dell'Interno evidenziando che nel caso dei richiedenti asilo e rifugiati, l'iscrizione all'anagrafe e la residenza sono i presupposti per l'accesso effettivo a determinati diritti sociali e l'esercizio di alcuni diritti civili e dei diritti politici. Nella prassi di alcuni comuni, l'iscrizione anagrafica viene subordinata alla produzione di documenti non richiesta dalla legge (v. ad esempio, il passaporto rilasciato dal paese di origine). E lo stesso accade per il rinnovo del permesso da parte degli Uffici immigrazione.

Il Ministero dell'interno, in sedi diverse, ha precisato che nel caso dell'istruttoria della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per richiedenti asilo, ad esempio, è richiesto allo straniero di indicare il luogo di dimora al fine di permettere la notifica degli atti relativi alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato" specificando che per dimora può considerarsi quella abituale del soggetto sul territorio comunale, inclusi i centri di accoglienza (Circ. Min Interno n. 8 del 1995). E che tale specifica dovrebbe valere anche per il rinnovo di tutte le tipologie di permesso.

Nei mesi successivi tre delle persone intestatarie del decreto 10bis hanno ricevuto un vero e proprio rigetto della loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno che è stato impugnato da uno degli avvocati dello sportello.

ALLEGATO 4

Sul tema della residenza e su quello del domicilio – quest'ultimo necessario per presentare la domanda di asilo – è stato fatto un lavoro di mediazione con gli enti locali coinvolti (Questura, Prefettura, Assessorato alle politiche sociali del Comune di Roma e Ufficio Anagrafe) insieme alle associazioni e organizzazioni romane che concedevano gli indirizzi virtuali. La conseguenza è la stesura di una delibera (**ALLEGATO 5**) votata dalla Giunta Capitolina l'11 agosto 2015 di cui si riporta qualche stralcio qui di seguito.

Delibera - Protocollo RC n. 22948/15

"Con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 26 febbraio 2002, è stata istituita la posizione anagrafica virtuale denominata "Via Modesta Valenti", da utilizzare per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale, in sostituzione della precedente denominazione "Via della Casa Comunale", confermando il contenuto delle precedenti circolari n. 19120 del 14 febbraio 1994 e n. 54478 del 17 maggio 1995, dell'Assessorato alle Politiche Sociali e dell'Assessorato alle Politiche Demografiche del Comune di Roma, in base alle quali sono state autorizzate alcune Associazioni di volontariato, operanti sul territorio comunale nell'assistenza delle persone senza fissa dimora, a domiciliare presso la propria sede tali cittadini per consentirne l'iscrizione anagrafica, ai sensi della sopra citata normativa; Che negli anni la richiesta d'iscrizione anagrafica di persone senza fissa dimora presenti nel territorio comunale, è cresciuta notevolmente anche in ordine all'ampiezza dell'area metropolitana di Roma, per cui dal 2009 sono state emanate diverse circolari a firma del Vice Sindaco, all'epoca titolare della delega sui servizi demografici, ovvero della Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali di Roma Capitale, per regolare modi e termini della relativa procedura di residenza;

Si rende, pertanto, necessario disciplinare in modo organico le procedure di iscrizione anagrafica per domiciliazione presso le Associazioni di volontariato, in considerazione sia del numero di operatori effettivamente impegnati nell'iniziativa, sia delle esigenze di certezza delle situazioni soggettive dei cittadini interessati e della loro reale presenza sul territorio capitolino;

In particolare, a oltre venti anni dall'avvio delle iscrizioni, le Onlus in possesso di autorizzazione attiva che effettivamente operano sul territorio con nuove e costanti iscrizioni anagrafiche, risultano essere:

- Caritas Diocesana, con due postazioni autorizzate (Via delle Zoccolette n. 19 e Via Marsala n. 109);
- Comunità di S. Egidio;
- Associazione Centro Astalli;
- Focus – Casa dei Diritti Sociali;
- Esercito della Salvezza;

Data la rilevanza del fenomeno cittadino di persone prive di residenza e domicilio, si ritiene opportuno verificare, con cadenza annuale, la possibilità di autorizzare altre Associazioni di volontariato, che operano nel settore dei senza fissa dimora, all'iscrizione anagrafica dei cittadini senza fissa dimora, sulla base di apposita disciplina recante i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi, che il competente Dipartimento Politiche sociali, sussidiarietà e salute avrà cura di elaborare; l'iscrizione anagrafica in argomento ha quale suo presupposto normativo l'elezione da parte del cittadino senza fissa dimora del proprio domicilio presso l'Associazione di volontariato cui si è rivolto per ricevere sostegno, nonché la stabilità del relativo rapporto assistenziale che costituisce il fondamento della domiciliazione;

l'Associazione provvederà a mantenere aggiornato l'elenco degli iscritti, mediante la registrazione dei servizi erogati al cittadino senza fissa dimora (es. la verifica della cadenza con la quale è ritirata la posta, i pasti, i vestiti, le docce, i servizi sanitari offerti e altro);".

Nonostante la proposta contenuta nella delibera fino al mese di settembre 2015 la Questura non accettava le residenze virtuali rilasciate dalle associazioni ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno. E, inoltre, l'Ufficio immigrazione continuava a emettere provvedimenti ex art. 10 bis L. 241/90, paventando la possibilità concreta di rifiutare il completamento di quella pratica.

A seguito di un ulteriore incontro tenutosi a settembre tra l'associazione A Buon Diritto, l'Ufficio immigrazione e il movimento La barca dei Diritti la procedura per la richiesta di asilo e quella del rinnovo del permesso di soggiorno, sono state modificate come viene riportato qui di seguito.

1. Accesso alla richiesta di asilo (domicili):

- Richiedenti asilo che non hanno nessuna dichiarazione di ospitalità (reale):

La prima volta che vanno in Questura dovranno consegnare solo le foto. Verrà rilasciato loro l'attestato nominativo, il cedolino e l'invito ad andare alla caserma San Marcello per la richiesta d'accoglienza. Prenderanno un appuntamento per la compilazione del modello C3. In quell'occasione si presenteranno con la richiesta di accoglienza chiesta all'ufficio immigrazione del Comune di Roma. Una volta ospitati nel centro comunicheranno alla Questura qual è il nuovo indirizzo.

- Richiedenti asilo ospitati presso amici o simili: possono auto-certificare il domicilio solo se la persona che li ospita ha la residenza.

2. Rinnovi e residenze:

- per il primo rinnovo va bene la residenza delle cinque associazioni: Centro Astalli, Sant'Egidio, Casa dei Diritti Sociali, Esercito della Salvezza e Caritas.

- chi è ospitato in un centro di accoglienza deve avere la residenza del centro.

Decreto 142/2015 – ALLEGATO 6

Lo schema di decreto legislativo che attua le due direttive europee sull'accoglienza dei richiedenti asilo e sulle procedure per l'accesso alla protezione internazionale, rappresentava per l'Italia un'occasione preziosa per superare le criticità emerse in quest'ambito e pianificare un sistema di accoglienza di lunga durata in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni di chi chiede protezione nel nostro paese.

Tuttavia il testo, che poi è diventato quello del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, già nella sua primissima versione, presentava a nostro avviso alcuni aspetti controversi, sottolineati tra l'altro nel parere espresso dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, su cui il Governo era chiamato a intervenire.

Tra le principali criticità si evidenziava la previsione del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) anche di quei richiedenti asilo per i quali

sussisterebbe il pericolo di fuga, individuato con riferimento a un ventaglio eccessivamente ampio di situazioni.

Tale previsione rischia peraltro di condurre alla detenzione di molte migliaia di profughi effettivamente aventi titolo ad una forma di protezione che ad oggi non chiedono asilo al loro arrivo in Italia, confidando di poter raggiungere altri Paesi europei.

La soluzione individuata al tempo, e che non è stata presa in considerazione dal ministero dell'Interno, sarebbe stata quella di introdurre più esplicite e sicure possibilità di deroga alla misura del trattenimento, eventualmente anche facendo riferimento alla provenienza da un Paese notoriamente non sicuro dello straniero privo di precedenti penali che chiedeva tardivamente l'asilo. Anche perché è inaccettabile la previsione del termine di trattenimento sino a 12 mesi, persino nei casi in cui il richiedente asilo abbia nel frattempo ottenuto dal giudice la sospensione del provvedimento di diniego dello status.

Nel decreto, inoltre, non viene attuata l'urgente e necessaria riforma del sistema di accoglienza, mentre vengono previste affollate strutture (i così detti hub regionali) dove i richiedenti asilo dovrebbero in linea di principio solo avviare la procedura per poi essere trasferiti in strutture idonee a favorirne il migliore inserimento. Ma non è stato stabilito un termine massimo di permanenza negli hub; ed è dunque grave il rischio che si perpetui di fatto un sistema di isolamento e concentrazione dei richiedenti asilo per tempi lunghissimi in strutture inidonee.

Infine si segnalava e si segnala la difficoltà riscontrata dalle Commissioni territoriali a far fronte alle numerose audizioni dei richiedenti asilo. Tutto ciò può essere risolto solo attraverso l'attribuzione di incarichi a tempo pieno dei funzionari addetti, l'attuazione delle opportune misure di supporto nella formazione, oltre che ristabilendo la collegialità delle audizioni.

Sono questi i passaggi fondamentali cui è necessario provvedere se si intende portare a compimento una riforma efficace del sistema dell'asilo nel nostro paese. E si tratta di argomentazioni segnalate per la stesura del decreto 142 e che, ad oggi, non essendo state recepite in quell'occasione, rimangono ancora valide.

L'incontro ufficiale¹ organizzato da A Buon Diritto e dalla Commissione Diritti Umani per discutere di quanto appena detto si è tenuto il 19 febbraio 2015 presso la Biblioteca del Senato in collaborazione con l'Unhcr. In quella sede sono state presentate le raccomandazioni da rivolgere al governo italiano a proposito del recepimento delle direttive europee del 2013 sulle procedure relative alla gestione delle richieste e sull'accoglienza dei richiedenti asilo. Lo scopo delle raccomandazioni sarebbe quello di favorire una politica dell'asilo non più basata sullo stato di emergenza permanente, ma sulla pianificazione razionale.

Qui di seguito parte del documento in cui venivano elencate alcune delle questioni in merito al decreto di trasposizione delle Direttive 2013/32/EU (Procedure) ed 2013/32/UE (Accoglienza).

In merito alla **Direttiva Accoglienza**, si vogliono evidenziare i seguenti punti:

- a) Il sistema d'accoglienza per richiedenti asilo e quello di supporto all'inclusione sociale dei rifugiati va riportato dentro un unico quadro di riferimento con strumenti e standard condivisi che assicuri centralità agli attori istituzionali ed associativi dei diversi territori. Massima attenzione va posta affinché lo stesso sistema di prima accoglienza per richiedenti asilo sia organizzato ricorrendo a strutture diffuse di piccole e medie dimensioni preferibilmente realizzate nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale.
- b) Il domicilio non deve essere inteso come requisito per la presentazione della domanda di protezione internazionale;
- c) Va inderogabilmente assicurato che i richiedenti asilo non rimangano nei centri regionali/interregionali, una volta terminate le operazioni di identificazione e formalizzazione della domanda di protezione;

¹ L'incontro è stato promosso dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e dalla Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato. Le proposte sono state presentate da Andrea de Bonis dell'Unhcr. Al dibattito, moderato da Luca Liverani giornalista di Avvenire, hanno partecipato Luigi Manconi presidente della Commissione Diritti Umani e presidente di A Buon Diritto, Laura Ravetto, presidente del Comitato Parlamentare "Schengen" e Domenico Manzione, sottosegretario al Ministero dell'Interno.

- d) Si deve garantire che l'utilizzo di strutture temporanee sia residuale, attraverso una pianificazione adeguata, fondata sulla distribuzione dei richiedenti asilo su base regionale, con il coinvolgimento di tutti gli enti locali, e l'eliminazione del co-finanziamento nel sistema d'accoglienza territoriale;
- e) Va prevista un'estensione dell'accoglienza ed un supporto ai beneficiari di protezione per esigenze di integrazione o situazioni di vulnerabilità;
- f) La pianificazione deve prevedere meccanismi di regolare ed effettiva consultazione del terzo settore;
- g) Vanno introdotte maggiori garanzie in merito alla revoca dell'accoglienza ex art. 22 dello schema di decreto;

Per quanto concerne invece la **Direttiva Procedure**, si suggerisce di:

- a) Modificare sostanzialmente l'impianto attuale, partendo dalla proposta dell'UNHCR;
- b) Per quanto riguarda l'Art. 3 comma 5, escludere che si radichi la competenza nel caso di richiedenti asilo nei centri regionali/interregionali;
- c) In relazione all'Art. 8 comma 2, normare in maniera chiara le procedure e le garanzie previste in relazione al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria;
- d) In merito all'Art. 8 comma 3-bis, fare un riferimento specifico alle linee guida previste dall'Art. 27 comma 1-bis del D.Lgs. 251/07;
- e) Riformulare l'Art. 10-2bis per chiarire gli ambiti di intervento dell'attività di informativa;
- f) Art. 26 e seguenti, incorporare nel testo del decreto le norme relative al Regolamento Dublino III, ad esempio relative all'intervista dei richiedenti asilo, del ricorso ecc.
- g) In relazione all'art.14, rafforzare le garanzie in merito alla procedura di verbalizzazione;
- h) Limitare le fattispecie legittimanti il trattenimento nei CIE, disponendo una chiara esclusione delle situazioni vulnerabili e comunque disponendo che in caso di

pendenza di ricorso con accoglimento dell'istanza di sospensiva il richiedente sia accolto nelle strutture ordinarie di accoglienza

Carta di Bolzano - ALLEGATO 7

Quest'anno la Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, in collaborazione con l'associazione A Buon Diritto, hanno deciso di ricordare le vittime del 3 ottobre a Bolzano con un'iniziativa che si è tenuta nelle officine FS dal titolo "Bolzano frontiera d'Europa". Non si è trattato di un semplice evento commemorativo poiché è stata anche l'occasione per presentare la Carta di Bolzano: ovvero un documento in cui si afferma il diritto inalienabile alla libera circolazione degli esseri umani.

La scelta della città non è stata casuale. È, infatti, una delle zone d'Italia maggiormente interessata dal transito dei migranti che tentano di raggiungere l'Europa: 477mila nei primi otto mesi dell'anno. Molti giungono in Italia, ma su 170mila arrivi nel 2014, sono stati circa centomila i migranti che hanno attraversato il nostro paese per presentare altrove la domanda di asilo, soprattutto in Nord Europa.

Dal 1 Gennaio a oggi circa 21mila migranti sono passati da Bolzano, tra i 100 e i 150 ogni giorno. Alla stazione i profughi provenienti da Roma, e ancor prima dai luoghi dello sbarco, cambiano il treno che li porterà oltre il confine. Un viaggio lungo, pieno di ostacoli, fatiche e rischi: dai controlli da parte delle forze di polizia fino ai respingimenti a seguito della chiusura delle frontiere.

Nel mese di settembre lo scenario europeo in materia di immigrazione e asilo è profondamente mutato. Alcuni tragici fatti di cronaca - i settantuno corpi senza vita nel camion frigorifero e la foto del bambino siriano su una spiaggia turca - hanno sicuramente avuto un peso nella elaborazione delle nuove proposte da parte di paesi europei. Accanto agli obiettivi dell'Agenda Ue, tuttavia, occorrono interventi immediati, proposte estremamente concrete e pienamente realizzabili anche nel contesto dei trattati vigenti.

Dalla stazione di Bolzano, da una delle frontiere dove passano uomini e donne, vecchi e bambini alla ricerca dell'Europa sicura, proponiamo quattro provvedimenti essenziali e prioritari.

L'ultimo di questi indica una più intelligente politica per l'ingresso in Europa. Occorre una nuova politica migratoria, europea e nazionale, ispirata da intelligenza politica, spirito umanitario, senso pratico. La possibilità di ingresso regolare per motivi di lavoro, di studio e di famiglia nei paesi europei non è garantita in maniera sufficiente a rispondere all'attuale e alla futura domanda. Questo comporta inevitabilmente illegalità, precarietà e sfruttamento. È necessario invertire la rotta e favorire l'immigrazione regolare semplificando la concessione dei visti. Ed è urgente, almeno in Italia, prevedere altre modalità di ingresso legale, superando l'attuale decreto flussi, oggi palesemente insufficiente, e favorendo l'incontro tra lavoratore e datore di lavoro per esempio attraverso la concessione di un permesso di soggiorno per ricerca lavoro.

ALLEGATO 1

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori

MANCONI, PALERMO, FERRARA, GOTOR, LO GIUDICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL

Disposizioni concernenti la procedura per il riconoscimento dello *status* di apolidia in attuazione della Convenzione del 1954 sullo *status* delle persone apolidi

ONOREVOLI SENATORI. Il 29 settembre 2015 il Parlamento ha approvato la legge di adesione alla Convenzione Onu sulla riduzione dell'apolidia del 1961. Si tratta di un passaggio fondamentale al fine di affrontare la questione della tutela delle persone apolide nel nostro Paese. Oltre a questo strumento, la comunità internazionale aveva infatti adottato, in seno alle Nazioni Unite all'indomani della seconda guerra mondiale, anche la Convenzione relativa allo *status* delle persone apolide del settembre 1954, ratificata dall'Italia nel 1962.

Manca tuttavia in Italia una normativa organica affinché le persone apolide possano effettivamente essere riconosciute e godere pertanto dei diritti, nonché adempiere ai doveri, previsti a livello internazionale. Occorre quindi continuare sulla strada intrapresa procedendo a una riforma delle procedure per il riconoscimento dello *status* di apolidia. Nasce da tale esigenza, questo disegno di legge, frutto del lavoro congiunto della Commissione diritti umani del Senato, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e del Consiglio italiano per i rifugiati (CIR), le due organizzazioni maggiormente impegnate sul tema dell'apolidia in Italia.

Gli apolide vivono in un limbo e spesso considerano loro stessi come dei fantasmi. Essere privi di una nazionalità, significa non avere documenti, non poter fruire dei più basilari diritti, come quello di sposarsi, di riconoscere legalmente i propri figli, di trasmettere loro una cittadinanza. Nel mondo sono almeno 10 milioni le persone senza nazionalità, di cui 3-5 milioni di bambini. In Europa ce ne sono 600mila, in Italia 15mila, per la maggior parte provenienti dall'ex Jugoslavia, ma anche da Palestina, Tibet,

Eritrea, Etiopia, e dai paesi ex Urss. Numeri impressionanti, se si pensa che ogni dieci minuti viene al mondo un neonato apolide.

Il testo della Convenzione del 1954 fornisce la definizione di apolide come la "persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione" e delinea la cornice giuridica entro la quale inquadrare lo *status* delle persone apolide nell'ordinamento nazionale degli Stati parte del trattato, per garantire una serie di garanzie e di diritti uniformi a livello internazionale. La Convenzione stabilisce un vasto elenco di diritti civili, economici, sociali e culturali da attribuire agli apolide, suddivisi tra *status* giuridico (*status* personale, diritti di proprietà, diritto di associazione, accesso alla giustizia), accesso al lavoro retribuito (incluso impiego salariale, lavoro autonomo, accesso alle professioni liberali), stato sociale (incluso razionamento, alloggi, istruzione pubblica, soccorso pubblico, legislazione del lavoro, sicurezza sociale) e provvedimenti amministrativi (inclusi assistenza amministrativa, libertà di movimento, documenti di identità, documenti di viaggio, carico fiscale, trasferimento di beni, espulsione e naturalizzazione).

Al fine, tuttavia, di implementare la Convenzione, va da sé che vi deve essere un meccanismo, a livello nazionale, che permetta alle autorità nazionali di determinare se un determinato individuo sia da considerarsi apolide o meno ai sensi della Convenzione. Tale compito viene svolto dalle cd. procedure per la determinazione dello *status* di apolidia. In soli quattordici Paesi al mondo, tra cui l'Italia, sono state istituite tali procedure (i restanti tredici sono: Filippine, Francia, Georgia, Kosovo, Lettonia, Messico,

Moldavia, Regno Unito, Turchia, Spagna, Svizzera, Slovacchia, Ungheria).

Il 4 novembre 2014, l'UNHCR ha lanciato la campagna "I BELONG", con l'obiettivo di porre fine entro 10 anni al problema dell'apolidia, un limbo legale devastante per dieci milioni di persone al mondo. Già nel 2012, l'Alto Commissariato ha adottato le "Linee Guida n. 2 sull'apolidia: Procedure per la determinazione dello *status* di apolide", sulla base delle responsabilità derivanti dal proprio mandato in materia di apolidia. Le Linee Guida definiscono una serie di garanzie che devono caratterizzare tali procedure: accesso alle procedure (senza limiti di tempo o criteri inerenti alla regolarità del soggiorno), assistenza e informazioni in una lingua comprensibile, garanzie specifiche per i minori e per le persone prive in tutto o in parte di autonomia, diritto a un colloquio individuale e a presentare una domanda scritta nonché la possibilità di richiedere assistenza per la stesura, coordinamento fra procedure per il riconoscimento dello *status* di apolide e quelle inerenti allo *status* di rifugiato. E ancora, tra i diritti del richiedente vengono individuati: il divieto di espulsione durante la procedura, la disponibilità di assistenza legale, il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno provvisorio per la durata della procedura, la definizione dell'onere della prova condiviso fra il richiedente e l'autorità, il diritto di poter contattare l'UNHCR nonché quello a ricevere una decisione scritta in un lasso di tempo ragionevole. Le "Raccomandazioni dell'UNHCR sugli aspetti rilevanti della protezione degli apolidi in Italia", pubblicate nell'ottobre 2014, dedicano particolare attenzione al tema delle procedure, raccomandando il miglioramento dell'attuale sistema di riconoscimento dello *status* di apolide, in vista di una sua organicità,

razionalizzazione, maggiore efficienza e trasparenza.

La presente proposta legislativa segue fedelmente le indicazioni fornite dalle Linee guida e dalle Raccomandazioni dell'UNHCR. Inoltre, molti interventi sono stati modulati sull'esperienza diretta degli esperti del Consiglio Italiano per i Rifugiati, da anni impegnato sul tema anche attraverso il sostegno diretto alle persone che potrebbero aver diritto al riconoscimento dello *status* di apolide.

Gli studi in materia realizzati dal CIR hanno approfondito alcuni aspetti fondamentali del problema: tra gli altri, lo stretto legame tra l'acquisizione della nazionalità italiana e la prevenzione dell'apolidia stessa, soprattutto in riferimento ai bambini che nascono in Italia, e le cause e le conseguenze dell'apolidia all'interno delle comunità rom. Sulla base delle evidenze emerse tanto dall'attività di supporto alle persone quanto di ricerche sul campo, il CIR ha evidenziato come l'attuale normativa presenti requisiti di accesso troppo tassativi che molte persone hanno difficoltà se non impossibilità pratica di soddisfare. Per accedere alla procedura amministrativa - indicata oggi nell'unico articolo 17 del DPR 572/93 - vengono infatti richiesti l'atto di nascita e la documentazione relativa alla residenza legale in Italia che, nella prassi, si traduce nella richiesta di presentare il permesso di soggiorno e la residenza legale. E' evidente che la maggior parte dei richiedenti sono fundamentalmente esclusi dall'intraprendere tale procedimento.

L'altra strada per ottenere il riconoscimento o l'accertamento dello *status* di apolide è quella giudiziale, ma benché questa procedura sia frequentemente utilizzata - poiché più accessibile sotto il profilo dei requisiti richiesti - di fatto esclude coloro che sono privi di adeguate risorse economico-

finanziarie per far fronte alle spese di giudizio ordinario di cognizione diretto ad accertare lo *status* di apolidia. Peraltro neanche per il procedimento giudiziale vi è una regolamentazione organica.

In Italia, nonostante i recenti impegni assunti in materia di apolidia, c'è ancora molto da fare: oltre alle 15.000 persone apolidi o a rischio di apolidia stimate, vi sono persone a rischio di apolidia tra i migranti e i richiedenti asilo che stanno giungendo in questi anni in Italia, soprattutto i loro figli i quali, per varie ragioni, potrebbero non avere la possibilità di acquisire la cittadinanza dei genitori o quella del loro paese di provenienza. La presente proposta normativa, una volta divenuta legge dello Stato, costituirebbe un indispensabile strumento diretto a prevenire nonché a eliminare quelle potenziali situazioni di apolidia che potrebbero in futuro coinvolgere intere comunità di persone.

Il disegno di legge si compone di 15 articoli. Più in particolare. L'articolo 1 definisce unicamente i termini presenti nel Testo. L'articolo 2 stabilisce che l'accesso alla procedura per il riconoscimento dello *status* di apolidia può avvenire in qualsiasi momento e per chiunque sia già presente sul territorio nazionale indipendentemente dalla sua condizione giuridica relativa al soggiorno e ciò trattandosi di una richiesta di *status* garantita da una Convenzione internazionale.

L'articolo 3 pone in capo alla Prefettura competente per territorio l'obbligo di accettare la domanda mentre l'autorità responsabile a decidere è il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i diritti civili la cittadinanza e la minoranza.

L'articolo 4 al comma 1 consente alla Questura di rilasciare un permesso di soggiorno "per attesa apolidia" solo nei casi in cui il cittadino straniero non disponga di altro titolo di soggiorno. Con

gli altri commi viene definita, in modo dettagliato, l'istruttoria a carico, nella prima fase della Prefettura e successivamente della citata Direzione Centrale del Ministero dell'Interno.

L'articolo 5 stabilisce il raccordo tra una richiesta di *status* di apolidia ed una precedente o contestuale richiesta di protezione internazionale anche al fine di estendere al richiedente le garanzie di sicurezza e di riservatezza.

L'articolo 6 richiama le fasi relative all'esame della domanda stessa e chiarisce la documentazione che dovrà essere portata a sostegno. Più in particolare il comma 5 consente all'Autorità responsabile di assumere comunque una decisione in merito attraverso una valutazione sulla veridicità ed attendibilità degli elementi portati a supporto della richiesta.

L'articolo 7 chiarisce gli ambiti dei diritti e dei doveri del richiedente nonché stabilisce i criteri per le varie comunicazioni all'interessato.

Gli articoli 8 e 9 dispongono in materia di minori o di persone prive di autonomia psicofisica che dovessero chiedere lo *status* di apolidia richiamando le relative norme in materia di codice civile.

L'articolo 11 chiarisce i contenuti dello *status* di apolidia ove l'istanza venga accolta in ricorrenza dei presupposti di cui al precedente articolo 10. Più in particolare vengono definiti il rilascio di un permesso di soggiorno per apolidia, le analogie con i diritti garantiti ai titolari dello *status* di rifugiato e le modalità per la richiesta di eventuali ricongiungimenti familiari.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono il procedimento e le motivazioni alla base di un provvedimento di revoca da parte del Ministero dell'Interno, nonché le modalità di eventuali impugnazioni sia nel caso di rigetto dell'istanza che di revoca.

L'articolo 14 definisce eventuali esigenze di formazione del personale e degli operatori coinvolti in una richiesta di riconoscimento di apolidia.

Con l'articolo 15 si dispone l'emanazione di un regolamento di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

Ai fini della presente legge si intende per:

1) *"Apolide"*: una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino in applicazione della sua legislazione ai sensi dell'articolo 1.1 della Convenzione relativa allo *status* degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954;

2) *"Convenzione del 1954"*: la Convenzione relativa allo *status* degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954 e ratificata dall'Italia con legge 1 febbraio 1962, n. 306;

3) *"Minore non accompagnato"*: il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DPCM 9 dicembre 1999 n. 535;

4) *"UNHCR"*: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Art. 2.

(Accesso alla procedura)

Chiunque sia presente sul territorio italiano ha accesso alla procedura per la determinazione dell'apolidia indipendentemente dalla condizione di soggiorno al momento della presentazione della domanda.

Art. 3.

(Autorità competente)

1) Il richiedente presenta l'istanza, corredata di memoria scritta, alla Prefettura – UTG competente per territorio, in qualunque momento.

2) L'autorità responsabile a decidere sul merito è il Ministero dell'interno, direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze.

Art. 4.

(Presentazione della domanda e svolgimento della procedura)

1) Qualora il richiedente non sia in possesso di altro titolo di soggiorno, una volta acquisita la domanda, questi viene rinviato alla Questura per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile.

2) La Prefettura svolge l'istruttoria, convocando il richiedente per uno o più colloqui, volti a integrare la memoria anche con la seguente documentazione laddove disponibile:

- a) atto di nascita, ove il richiedente ne disponga;
- b) documentazione relativa alla permanenza in Italia del richiedente;
- c) copia del titolo di soggiorno, anche scaduto, ove il richiedente ne sia in possesso;
- d) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolidia.

3) Con riferimento alla documentazione di cui alla lettera d), si considera valida ogni documentazione idonea ad attestare la presenza del

richiedente sul territorio dello Stato, ivi inclusi certificazioni scolastiche o mediche, certificazioni rilasciate da autorità religiose, documenti relativi al lavoro, titoli di proprietà, contratti d'affitto, registri scolastici.

4) In assenza della documentazione di cui alle lettere *a)* e *b)*, il richiedente può produrre dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

5) Nel caso di nuclei familiari, ciascun membro della famiglia presenta un'istanza per il riconoscimento dello *status* di apolide indipendente da quella degli altri familiari.

6) In analogia con quanto previsto per il richiedente lo *status* di protezione internazionale, ai fini di garantire la più ampia informazione sui diritti e doveri connessi alla procedura e allo *status* stesso, alla presentazione dell'istanza è fornita al richiedente una informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.

7) L'istanza, corredata di memoria e documentazione eventualmente allegata, viene trasmessa entro tre mesi dalla presentazione al Ministero dell'interno, direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, che decide entro 120 giorni dalla ricezione della domanda, estendibili di ulteriori sei mesi qualora si renda necessario contattare autorità straniere. Il Ministero dell'interno, direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, dispone l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla Prefettura - UTG territorialmente competente. L'ufficio competente può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda

di riconoscimento dello *status* di apolide.

8) Ai procedimenti per l'esame delle istanze di riconoscimento dello *status* di apolidia si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-*bis* e V, nonché agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

(Status di apolidia e protezione internazionale)

1) Qualora il richiedente avanzi anche richiesta di protezione internazionale, quest'ultima deve concludersi prima della presentazione dell'istanza per il riconoscimento dell'apolidia. In tal senso, sono da prevedersi dei meccanismi di raccordo tra la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e la procedura per il riconoscimento dello *status* di apolidia, da definirsi con il regolamento di cui all'articolo 15.

2) In nessun caso possono essere contattate le autorità di un Paese nei confronti del quale il richiedente manifesti un fondato timore di persecuzione, a meno che non sia stato accertato definitivamente che il richiedente non abbia diritto alla protezione internazionale.

Art. 6.

(Esame della domanda)

1) L'autorità di cui all'articolo 3, comma 9, esamina, unitamente alla

domanda di riconoscimento dello *status* di apolide, tutti gli elementi e l'eventuale documentazione necessari ai fini della decisione sull'istanza. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente, con onere della prova attenuato, e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.

2) Gli elementi di cui al comma 1 comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione, fornita dal richiedente, in merito alle circostanze individuali e sostanziali, tra cui la sua età, condizione sociale, (anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento), identità, precedente cittadinanza, documenti di viaggio, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, certificati scolastici e medici, titoli di soggiorno del Paese o dei Paesi di residenza abituale, unitamente a ogni altra documentazione idonea ad attestare la condizione di apolidia.

3) L'esame della domanda consiste, inoltre, nella valutazione delle informazioni inerenti la disciplina della cittadinanza, la sua applicazione effettiva insieme a eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari rilevanti per il caso di specie, nonché il grado di effettività delle decisioni giudiziarie nel Paese con il quale il richiedente ha legami più significativi. L'esame deve inoltre consistere in una valutazione delle circostanze sussistenti al momento della presentazione dell'istanza nel caso di specie, prescindendo da elementi storici oppure predittivi.

4) Le informazioni di cui al comma 3 devono provenire da fonti affidabili e imparziali. Sono preferite le informazioni fornite da pubbliche amministrazioni direttamente coinvolte nelle procedure per

il riconoscimento della cittadinanza nello Stato considerato ai sensi del comma 3, ovvero da soggetti privati ed enti che abbiano maturato competenza nel settore. Le informazioni oggetto di valutazione devono essere aggiornate e contemporanee rispetto agli eventi presi in considerazione nell'esame dell'istanza.

5) Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da elementi idonei ad accertarne la veridicità, essi sono considerati veritieri qualora l'autorità di cui all'articolo 7, comma 1, ritenga che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) il richiedente abbia fornito tutta la documentazione pertinente che fosse nella sua disponibilità ed abbia offerto una idonea motivazione dell'eventuale carenza di altri documenti significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente appaiono coerenti con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si disponga;

d) dai riscontri effettuati le dichiarazioni appaiono in generale attendibili.

Art. 7.

(Diritti e doveri del richiedente)

1) Il richiedente può farsi assistere a sue spese da un avvocato e gli è garantita in ogni fase la possibilità di contattare l'UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia.

2) In tutte le fasi, al richiedente è garantita l'assistenza di un interprete della sua lingua madre o di altra lingua allo stesso comprensibile.

3) Il richiedente è tempestivamente informato della decisione attraverso provvedimento motivato in fatto e in diritto. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento sono date al richiedente nella prima lingua da lui indicata presso il domicilio da questi eletto.

Art. 8.

(Il minore richiedente lo status di apolidia)

1) L'istanza per il riconoscimento dello *status* di un minore è presentata dai genitori, anche disgiuntamente, ovvero da colui che ne eserciti la responsabilità ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Codice Civile.

2) Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere il riconoscimento dell'apolidia è fornita la necessaria assistenza. Allo stesso è garantita in ogni fase l'assistenza del tutore nominato ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Codice Civile.

3) In ogni fase, il superiore interesse del minore è valutato con carattere di priorità, in conformità con gli obblighi imposti dagli strumenti internazionali.

Art. 9.

(Domanda presentata dall'amministratore di sostegno per le persone prive in tutto od in parte di autonomia)

Per la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, l'amministratore di sostegno di cui agli articoli 404 e seguenti

del Codice Civile può presentare domanda per il riconoscimento dello *status* di apolidia in nome e per conto delle persone assistite.

Art. 10.

(Esito dell'istanza)

1) L'istanza per il riconoscimento dello *status* di apolidia è rigettata qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, della Convenzione del 1954.

2) L'istanza per il riconoscimento dello *status* di apolidia è accolta ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, della Convenzione del 1954.

Art. 11.

(Contenuto dello status)

1) Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i diritti derivanti dall'applicazione della Convenzione del 1954.

2) A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca ai sensi dell'articolo 12 della presente legge. In caso di revoca può essere convertito in permesso di soggiorno ad altro titolo, sussistendone i presupposti.

3) Al titolare dello *status* di apolidia si applicano i diritti e le modalità di esercizio degli stessi in analogia con quanto previsto per i titolari dello *status* di rifugiato secondo agli articoli 24, 25, 26, 27 d. lgs. n. 251/2007.

4) Il titolare dello *status* di apolidia

può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29 bis d. lgs. 286/98 e succ. mod. in analogia con quanto previsto per i titolari dello *status* di rifugiato.

5) In analogia con quanto previsto per i titolari dello *status* di rifugiato, unitamente alla decisione è consegnato all'interessato un opuscolo contenente informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi allo *status* riconosciuto, redatto in una lingua che si presume a lui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese, spagnola o araba, con modalità da definirsi con il regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 12.

(Revoca dello status)

1) Il riconoscimento dello *status* di apolidia è revocato dal Ministero dell'interno qualora sia successivamente accertata la sussistenza di taluna delle seguenti circostanze:

a) l'interessato può essere considerato cittadino di uno Stato;

b) l'accoglimento dell'istanza è stato determinato, in modo esclusivo, dalla valutazione di circostanze presentate in modo non veritiero o dall'omessa indicazione di altre, ovvero dalla presentazione di documentazione falsa o reticente, in assenza della quale si possa ragionevolmente evincere che l'interessato sia cittadino di uno Stato;

c) nei confronti dell'interessato ricorre taluno dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, della Convenzione del 1954.

Art. 13.

(Impugnazione)

Avverso le decisioni di rigetto dell'istanza o di revoca del riconoscimento dello *status* di apolidia, è ammesso ricorso innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

Art. 14.

(Formazione e diffusione delle informazioni)

1) Il personale dell'amministrazione pubblica e gli operatori del settore ricevono una formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espletano la propria attività.

2) Presso i centri di identificazione ed espulsione e i centri di accoglienza, sono previsti servizi al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di riconoscimento dello *status* di apolidia.

3) Le modalità di attuazione del presente articolo sono da definirsi con il regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 15.

(Regolamento d'attuazione)

Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della stessa, in particolare riguardo ai

meccanismi di raccordo tra la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e la procedura per il riconoscimento dello *status* di apolidia, previa consultazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, delle associazioni interessate nonché previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

ALLEGATO 2

ESENTE



59/26 years
15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Rel. Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 02/12/2014 - CC

R.G.N. 6403/2014

Rep.

non 5920

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6403-2014 proposto da:

IGBERAESE ABRAHAM, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell'avvocato
ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso dagli avvocati
SILVIO FERRARA, FRANCESCO RICCIARDI giusta procura a
margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, QUESTURA
ROMA;

- *intimati* -

avverso il decreto n. R.G. 7956/2014 del GIUDICE DI PACE di
ROMA, depositato il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

PREMESSO

1. – Il Giudice di pace di Roma ha convalidato il decreto di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione emesso il 18 febbraio 2014 dal Questore di Siracusa nei confronti del sig. Abraham Igberaese, di nazionalità nigeriana, in esecuzione del respingimento disposto in pari data.

Il sig. Igberaese ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. L'amministrazione intimata non si è difesa.

Con relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. il Consigliere relatore ha proposto il rigetto del ricorso. La relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all'avvocato del ricorrente, il quale ha presentato memoria.

CONSIDERATO

2. – Il ricorrente premette di essere stato destinatario, in quanto privo di documenti di riconoscimento, di decreto di respingimento del Questore di Siracusa in data 18 febbraio 2014, dopo essere stato quello stesso giorno soccorso in mare dal personale della nave San Giusto della Marina Militare ed essere quindi sbarcato irregolarmente sul territorio italiano. Unitamente al respingimento gli era stato notificato il decreto di trattenimento presso il CIE di Ponte Galeria a Roma. Articola quindi i seguenti motivi di censura:

1) violazione degli artt. 2, commi 5 e 6, 10, comma 2 lett. b), 14, commi 1 e 5, e 13 *bis* d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell'art. 2, comma 1, d.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, nonché degli artt. 3, 6, 20 e 26 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e dell'art. 10 Cost., essendo stato violato il suo diritto ad essere informato tempestivamente sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, dato che era stato

immediatamente respinto senza ricevere tali informazioni, con conseguente preclusione, di fatto, del diritto di accedere alla procedura.

II) violazione degli artt. 13, comma 8, e 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 286 del 1998, cit., degli artt. 3, 6, 20 e 26 d.lgs. n. 25 del 2008, cit., dell'art. 7, par. 3 e 14, della direttiva 2003/9/CE, dell'art. 18 della direttiva 2005/85/CE, nonché dell'art. 31 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 in relazione all'art. 117 Cost., sostenendo che non poteva essere convalidata la misura del trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione (C.I.E.) avendo egli diritto ad essere ospitato, invece, in un centro di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.), nella qualità di richiedente protezione internazionale conseguente alla violazione del suo diritto ad essere informato della possibilità di presentare la relativa domanda, come palesato all'udienza di convalida davanti al Giudice di pace;

III) violazione degli artt. 5, 6, par. 1, e 13 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dell'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 7 alla medesima Convenzione, in relazione all'art. 117 Cost., per essersi il Giudice di pace limitato all'esame del provvedimento di trattenimento, trascurando l'esame del sottostante provvedimento di respingimento, la cui illegittimità, per i motivi di cui sopra, si riverbera sul primo, che ne costituisce esecuzione.

3. – I motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione, sono fondati nei sensi che seguono.

3.1. – L'obbligo di informare gli stranieri, giunti irregolarmente sul territorio di uno Stato dell'Unione Europea, sulle procedure da seguire per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, cui aspirino, è stato esplicitamente sancito dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 (genericamente richiamata nella memoria di parte



ricorrente), il cui art. 8 recita: *«Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo».*

L'obbligo d'informazione sulle procedure di asilo è sancito anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che nella motivazione della sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 Hirsi Jamaa ed altri c. Italia (puntualmente richiamata nella memoria di parte ricorrente), al § 204 annota: *«La Corte ha già rilevato che la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'accesso alle procedure d'asilo (vedi M.S.S., prima citata, § 304). Ribadisce quindi l'importanza di garantire alle persone interessate da una misura di allontanamento, le cui conseguenze sono potenzialmente irreversibili, il diritto di ottenere informazioni sufficienti a consentire loro di avere un accesso effettivo alle procedure e di sostenere i loro ricorsi».*

Per completezza può aggiungersi che al § 304 della sentenza della Corte di Strasburgo 21 gennaio 2011, ric. n. 30696/09, M.S.S. c. Belgio e Grecia, sopra richiamato, si legge: *«The Court notes in this connection that the applicant claims not to have received any information about the procedures to be followed. Without wishing to question the Government's good faith concerning the principle of an information brochure being made available at the airport, the Court attaches more weight to the applicant's version because it is corroborated by a very large number of accounts collected from other witnesses by the Commissioner, the UNHCR and various non-governmental organisations. In the Court's opinion, the lack of access to information concerning the procedures to be followed is clearly a major obstacle in accessing those procedures».*

3.2. – In siffatto quadro normativo e giurisprudenziale, se deve per un verso negarsi che le norme nazionali prevedano espressamente il dovere d'informazione ai valichi di frontiera invocato dal ricorrente, o che sia nella specie direttamente applicabile la previsione di tale dovere contenuta nel richiamato art. 8 della direttiva 2013/32/UE (la quale non era stata ancora recepita alla data del decreto di respingimento e trattenimento per cui è causa e il relativo termine, ai sensi dell'art. 51 della direttiva stessa, scadrà soltanto il prossimo 20 luglio), non può tuttavia continuare ad escludersi che il medesimo dovere sia necessariamente enucleabile in via interpretativa facendo applicazione di regole ermeneutiche pacificamente riconosciute, quali quelle dell'interpretazione conforme alle direttive europee in corso di recepimento e dell'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della CEDU, come a loro volta interpretate dalla giurisprudenza dell'apposita corte sovranazionale.

Ed invero nessun ostacolo testuale alla configurazione di un dovere d'informazione sulle procedure da seguire per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, come delineato dal richiamato art. 8 della direttiva 2013/32/UE, conforme alle indicazioni della giurisprudenza CEDU, è dato scorgere nella normativa nazionale, e in particolare negli artt. 3, comma 2, 6, comma 1, e 26, comma 1, d.lgs. n. 25 del 2008, o nell'art. 2, comma 1, d.P.R. n. 303 del 2004, che specificamente fanno riferimento alla presentazione delle domande di protezione internazionale all'ingresso nel territorio nazionale.


Poiché l'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento, quest'ultimo è illegittimo allorché sia stato disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d'informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale, e tale illegittimità si

riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta.

Può in definitiva enunciarsi, avuto riguardo ai termini della fattispecie in esame e conformemente al disposto della direttiva europea di cui sopra, il seguente principio di diritto: qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì servizi di interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento.

3.3. – Tanto premesso, va altresì richiamato il più recente orientamento di questa Corte in tema di poteri di sindacato del giudice della convalida del decreto di trattenimento sul provvedimento espulsivo che ne è presupposto.

Con ordinanza 5 giugno 2014, n. 12609, questa Corte si è adeguata agli sviluppi della giurisprudenza CEDU (in particolare le sentenze 8 febbraio 2011, ric n. 12921/04, Seferovic c. Italia, e 10 dicembre 2009, ric. n. 3449/05, Hovic e Hrustic c. Italia) in tema di interpretazione dell'art. 5, § 1, della Convenzione, quanto alla definizione della nozione di arresto o detenzione "regolari" disposti nel corso di un procedimento di espulsione. Precisando il proprio consolidato orientamento, secondo cui al giudice della convalida del trattenimento o accompagnamento coattivo dell'espulso alla frontiera non è consentito alcun sindacato di legittimità sul sottostante provvedimento espulsivo, del quale deve limitarsi a verificare soltanto l'esistenza e l'efficacia, questa Corte ha affermato che tale giudice è investito anche del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della



decisione di sua competenza, la “manifesta” illegittimità del provvedimento espulsivo, da intendersi in concreto nei sensi ricavabili dalla medesima giurisprudenza CEDU.

3.4. – Il Giudice di pace, perciò, avrebbe dovuto darsi carico di verificare la fondatezza della censura (cui si fa cenno nel sintetico verbale dell’udienza di convalida) d’illegittimità del decreto di respingimento per non essere stato il ricorrente informato sulla possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale, e avrebbe dovuto verificarne, per quanto possibile, la fondatezza e comunque statuire su di essa.

Di una tale verifica o statuizione, invece, non vi è traccia nel provvedimento impugnato, che va pertanto cassato senza rinvio essendo spirato il termine perentorio previsto dall’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, cit., per la convalida del trattenimento.


3.5. – Le spese processuali dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.100,00, di cui € 1.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di merito, e in € 1.600,00, di cui € 1.500,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese forfetarie e accessori di legge e con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Silvio Ferrara.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 2 dicembre 2014 e del 24 febbraio 2015.

Il Presidente
Salvatore Di Palma



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

25 MAR. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO

ALLEGATO 3



Questura di Roma

UFFICIO IMMIGRAZIONE
IV SEZ. PROFUGHI

- Imm. Uff. Prof.

Roma, 13/04/2015

OGGETTO: Istanza volta al rilascio del P.S.E. per ASILO

BEREKET Ghidewon nato/a il 01.01.1986 nazionalità : eritrea

Comunicazione ai sensi dell'art. 10bis legge 07/08/1990 n.241 e succ. modifiche.

Si comunica che la richiesta di rilascio/rinnovo del Permesso di Soggiorno Elettronico presentata dalla S.V. presso quest'Ufficio è risultata incompleta e carente della seguente documentazione/certificazione:

- iscrizione anagrafica.

L'art.5, comma 4, del T.U. sull'immigrazione D.L. nr. 286/1998 e successive modifiche dispone che il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto al Questore della provincia ove dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal predetto testo unico -

Si evidenzia che l'istante non ha comprovato con elementi oggettivi e inequivocabili, la residenza anagrafica della dimora abituale ovvero la sua variazione né di avere una chiara e certa sistemazione alloggiativa, indicando quale domicilio abituale un indirizzo virtuale. La normativa vigente, di cui agli art. 1 e 2 comma 1 della legge nr. 1228 del 24/12/1954 e l'art 7, comma 3 del D.P.R. nr. 223 de 30/05/1998, come modificato dall'art.1, comma 2, del D.P.R. del 1999, sostituito dall'art.14 del D.P.R. nr.334 del 18/10/2004, prevede l'obbligo generale di iscrizione e lo straniero alle stesse condizioni degli italiani di comunicare le iscrizioni e le variazioni anagrafiche .

In considerazione a quanto descritto, non avendo l'istante prodotto documentazione attestante l'iscrizione anagrafica della dimora abituale che dimostri una chiara e certa sistemazione alloggiativa, quest'Ufficio attiverà le procedure indirizzate al rifiuto dell'emissione del documento richiesto.

Qualora intenda partecipare attivamente al procedimento amministrativo, la S.V. entro il termine di giorni 10 dalla data di notifica della presente comunicazione, potrà produrre la documentazione/certificazione mancante.

Si fa presente che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, mentre l'unità organizzativa che tratta la pratica è la IV Sezione - Ufficio Profughi.

Il DIRIGENTE
F. Mancini

NOTIFICA

Il giorno 13.04.2015 alle ore 13 davanti al sottoscritto Uff.le/Ag.te di P.G. nei locali dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma è presente la persona straniera sopra indicata, la quale riceve copia della presente comunicazione che sottoscrive per notifica.

L'interessato

ALLEGATO 4

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

***Ricorso avverso provvedimento di mancato rinnovo del
permesso di soggiorno per Protezione Internazionale –
status di rifugiato - ex art. 19 D. Lgs. n. 150/11 e 702 bis***

c.p.c.

Per il sig. [REDACTED], nato in ERITREA, in data 01/01/1984, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Rosaria Calderone (C:F: CLD MRS 76L41 G082I), presso il cui studio sito in Roma, alla via Otranto, n. 23, elettivamente domicilia, giusta procura in calce del presente atto, in attesa di ammissione al patrocinio a spese dello Stato istanza presentata il 14/07/2015, prot. n. 4349: **(il sottoscritto avvocato chiede che qualsiasi comunicazione gli venga effettuata dall'adita cancelleria ai sensi degli artt. 133, 134 e 170 c.p.c. al nr. di telefax 06/39744708 o in alternativa all'indirizzo e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com o di posta certificata: mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org)**

contro

- **MINISTERO DELL'INTERNO-QUESTURA DI ROMA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nel domicilio via dei Portoghesi, nr. 12 – 00100 Roma

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

avente ad oggetto

il mancato rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione

Internazionale – status di Rifugiato del 23/06/2015 e notificato il

30/06/2015

SI PREMETTE IN FATTO

I. - il sig. [REDACTED] è arrivato in Italia il 30 luglio 2008 attraverso la frontiera siciliana, proveniente dalla Libia. Il ricorrente è fuggito dal suo paese, Eritrea, in quanto rifiutando di prestare il servizio militare era in pericolo di vita. Il ricorrente appena arrivato in Italia presentava domanda di Protezione Internazionale, ha vissuto in un CARA a Caltanissetta fino al riconoscimento della protezione internazionale – protezione sussidiaria. Nel 2009 si trasferiva a roma e risiedeva presso il campo occupato di via Messi D'oro. Nel 2010, il ricorrente cambiava il proprio indirizzo di residenza, richiedendo di risiedere presso il Centro Astalli.

In data 11 maggio 2015 il campo di via Messi D'oro è stato oggetto di sgombrò da parte delle autorità comunale, quindi il ricorrente si trova attualmente senza una dimora stabile.

II. – In data 19 febbraio 2015, il ricorrente spediva il KIT postale per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno – protezione sussidiaria, veniva fissato un primo appuntamento il 14 aprile 2015. In tale data, il ricorrente si muniva di documentazione aggiornato sulla sua residenza presso il centro Astalli, ma gli veniva consegnata Comunicazione ex art.

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

10bis l. 241/90, in quanto: *"la richiesta di rilascio/rinnovo del Permesso di Soggiorno Elettronico presentata dalla S.V. presso quest'Ufficio è risultata incompleta e carente della seguente documentazione/certificazione:*

- ***iscrizione anagrafica***”.

Il ricorrente veniva invitato a munirsi di un indirizzo di residenza reale e non fittizio, inoltre veniva fissato un altro appuntamento per il 6 giugno 2015 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorrente non essendo in grado di trovare altro indirizzo di residenza, si recava all'appuntamento in Questura con la certificazione di residenza presso il Centro Astalli in data 30 giugno 2015, gli veniva notificato il decreto di irricevibilità e mancato rilascio del titolo di soggiorno oggi impugnato.

SI OSSERVA IN DIRITTO

I. In via preliminare ed in rito: la tempestività del ricorso

Il ricorrente ha ricevuto la notifica della decisione della Questura di Roma in data 30/06/15, decisione adottata in data 23/06/15 ai sensi dell'art. 32 lett. B, non avendo la Questura di Roma riconosciuto come valido l'indirizzo di residenza presentato dal ricorrente e pertanto non procedeva al rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione Internazionale – status di rifugiato-.

Nel caso in esame con il presente ricorso debbono applicarsi per analogia i termini di cui all'art. 19 D.Lgs. 150/11, trattandosi di materia riguardante

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

lo status della persona ed in particolare il riconoscimento dello status di rifugiato.

Giova rilevare che l'art. 19 del D Lgs. n 150/11 testualmente prevede che:

“Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte D’Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l’interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso è allegata copia del provvedimento impugnato. Nei casi di accoglienza o di trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d’Appello in cui ha sede il centro”.

Pertanto il ricorso è tempestivo, ammissibile e procedibile.

II. Sempre in via preliminare e nel merito: la competenza del giudice ordinario.

La giurisdizione naturale nella quale hanno trovato tutela i diritti fondamentali è stata, tradizionalmente, quella ordinaria, non quella amministrativa (sia essa generale di legittimità o esclusiva). Entrambe venivano ritenute insussistenti sul presupposto dell’inoperatività dell’effetto

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

tipico provocato dal provvedimento amministrativo sui diritti soggettivi, quello della degradazione o affievolimento: del diritto fondamentale si valorizzava il nucleo essenziale o il nocciolo duro di rappresentare l'anima più intima della persona e della dignità umana e per questo insuscettibile di essere compresso e affievolito dall'esercizio del potere; inoltre, il provvedimento, quando rivolto verso i diritti fondamentali, non è un provvedimento, ma nasconde un mero comportamento illecito che va sindacato e stigmatizzato dal giudice civile, il quale esercita questo controllo senza incontrare i limiti della legge abolitrice del contenzioso del 1865, potendo somministrare una tutela che non conosce le limitazioni di cui agli artt. 2 e 4 di quest'ultima. La giurisdizione esclusiva, del resto, non era una giurisdizione per materia o estesa all'intera materia, sicché non v'era ragione di farvi rientrare i diritti fondamentali, posto che non vi rientravano nemmeno i diritti patrimoniali consequenziali.

Nella particolare materia di rilascio di permessi di soggiorno riguardanti la protezione Internazionale, le Sezioni Unite (su domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari immigrazione) hanno affermato la giurisdizione ordinaria per la tutela dei "diritti umani fondamentali, che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, e non possono essere degradati ad interessi legittimi, per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo". Già in una precedente sentenza le S. U. hanno affermato la giurisdizione del giudice

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

ordinario su un provvedimento del Questore di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ai sensi dell'art. 5, sesto comma del D.lgs. n. 286/98¹.

Queste importanti pronunce vanno anche lette alla luce del principio di effettività della tutela, soprattutto nei confronti della P.A.. Una tutela giurisdizionale per essere effettiva deve implicare necessariamente il concorso di alcune condizioni essenziali:

- il diritto di ottenere, in un tempo ragionevole, un provvedimento di merito sulla fondatezza della domanda e, in caso affermativo, un provvedimento che sia soddisfacente di un interesse sostanziale cioè di un determinato bene della vita;
- la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi di cui si è titolari, a prescindere dalla previsione di specifiche norme attributive di azioni tipiche (l'art. 24 garantisce precisamente il principio dell'atipicità delle azioni ed il diritto della parte di scegliere gli strumenti processuali più idonei a soddisfare i propri interessi).

Il bisogno di effettività assume particolare rilievo quando sono in gioco diritti fondamentali, rispetto ai quali la domanda di tutela riguarda precisamente la soddisfazione immediata dell'interesse finale, non la mera declaratoria di illegittimità (o di annullamento) di atti amministrativi che possa innescare il successivo effetto conformativo attraverso la riedizione dell'azione amministrativa.

¹ S. U. Cassazione Ordinanza n. 11535 del 19/05/2009

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

**III. Nel merito: il diritto del ricorrente al rilascio del rinnovo
del permesso di soggiorno per Protezione Internazionale –
status di rifugiato -**

III. a - La residenza nel nostro ordinamento costituisce un diritto del cittadino. La costituzione, infatti, tutela la libertà di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, salve le sole "limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza"². Il diritto di residenza si esercita mediante l'iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un determinato comune, la cui tenuta è affidata al sindaco, nella sua veste di ufficiale del Governo. L'iscrizione è il presupposto per esercitare effettivamente determinati diritti fondamentali e civili, come le prestazioni sanitarie, l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i diritti politici.

Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante si effettuano alle medesime condizioni degli italiani³, il che presuppone che lo straniero ai fini dell'iscrizione anagrafica abbia il medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani con il solo presupposto ulteriore della regolarità del soggiorno, anche in forza di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 T. U. Immigrazione, che richiede allo straniero l'esibizione del permesso di soggiorno anche in sede di

2 Art. 16 Costituzione

3 art. 6, co 7, testo unico delle leggi sull'immigrazione, D.lgs. 286/98

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

“rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

L'iscrizione anagrafica, oltre che diritto, costituisce un dovere a cui sia il cittadino che lo straniero sono chiamati ad ottemperare⁴. La funzione amministrativa concernente i registri anagrafici è esercitata dal comune, ma è disciplinata con leggi e regolamenti dello stato e risponde a esigenze nazionali statistiche, di controllo e amministrazione della popolazione⁵ al punto che, in alcuni casi, l'Ufficiale d'anagrafe ha poteri di iniziativa propri, se il cittadino non ottempera⁶ e ha obblighi di iscrizione d'ufficio alle anagrafiche⁷.

Il Codice Civile definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale⁸ distinguendola dal domicilio, definito, invece, come il luogo ove essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi⁹. Quest'ultimo istituto rappresenta la sede delle attività a carattere prevalentemente economico dell'individuo, la residenza civilistica esprime il luogo della durevole presenza della persona, tendenzialmente, ma non esclusivamente, legata alla dimensione personale e familiare, con quel carattere di stabilità a cui consegue la rilevanza pubblica per l'iscrizione nelle liste anagrafiche del comune di riferimento.

4 art. 2 legge n. 1228/1954
5 art. 117 Cost.; art. 14 T.U. Enti locali
6 art. 15 Regolamento anagrafico D.P.R. 223/89
7 art. 5 l. 1228/54
8 art. 43 co. 2 C.C.
9 art. 43 co. 1 C.C.

La giurisprudenza¹⁰ ha distinto nell'ambito del concetto di residenza 2

elementi:

- un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo;
- un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.

L'elemento soggettivo deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, cioè deve essere reso conoscibile ai consociati attraverso la condotta del soggetto e non deve essere verificato dall'autorità comunale. Il presupposto oggettivo necessario per l'iscrizione anagrafica consiste nella sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a. dimora abituale nel comune
- b. in mancanza della dimora abituale, domicilio (effettivo) nel comune
- c. in mancanza del domicilio, nascita nel comune

In assenza di tali presupposti, la persona può essere iscritta nell'apposito Registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora tenuto da ogni comune nell'ambito di un apposito Schedario nazionale istituito, coordinato e gestito dal Ministero dell'Interno. La consolidata giurisprudenza ritiene che il diritto all'iscrizione anagrafica sia un diritto soggettivo del cittadino (e dello straniero regolarmente soggiornate), immediatamente esigibile e non comporta alcuna valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, se non l'attivazione dei poteri di verifica come disciplinati dalla legge (Legge anagrafica e Regolamento anagrafico), senza che valutazioni discrezionali possano essere stabilite da fonti normative inferiori quali ordinanze sindacali o regolamenti comunali. Ferma restando la presenza

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

dell'elemento soggettivo, che caratterizza tutte le iscrizioni anagrafiche richieste su istanza di parte, uno degli elementi oggettivi della residenza è dato dalla dimora abituale, ovvero dal dato fattuale che la persona è stabilmente presente in un dato territorio comunale. Il concetto di residenza è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali.¹¹

La compresenza di questi due elementi – soggettivo ed oggettivo - consente l'esercizio del diritto di iscrizione anagrafica presso il comune di riferimento e, di conseguenza, comporta la verifica dell'effettività della presenza della persona da parte del comune. Posto che l'elemento soggettivo è soddisfatto nel momento stesso in cui la persona richiede l'iscrizione anagrafica (perché manifesta di voler dimorare abitualmente nel comune), all'Ufficiale d'anagrafe non resta che sottoporre ad accertamenti l'elemento oggettivo della stabile presenza, con la specifica che per gli stranieri, in aggiunta, è richiesta la regolarità del soggiorno sul territorio italiano. Devono ritenersi illegittime quelle prassi volte a richiedere agli stranieri, in aggiunta alla dimora abituale e alla regolarità del soggiorno, ulteriori condizioni per l'iscrizione anagrafica, quali indagini preventive sulle condizioni personali o particolare produzione documentale non richiesta dalla legge¹². In assenza di una definizione precisa, la nozione di dimora è oggetto di diverse interpretazioni. Quanto al luogo, materialmente inteso, da considerarsi come dimora e, se accompagnato dall'abitudine, elevabile a residenza anagrafica, non vi sono particolari

11 Circ. Min Interno n. 8 del 1995

12 Circ. Min. Interno n. 8 del 1995 e n. 2 del 1997

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

limiti poiché, secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 1995 *"non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulotte"*. Infatti, secondo tale Circolare del Ministero dell'Interno, *"la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch'essi degni di considerazione, quale ad esempio l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico"*.

III. b -Anche i titolari di status di rifugiato, dello status di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari possono circolare e soggiornare liberamente sul territorio nazionale¹³ e pertanto sono titolari del diritto ad essere iscritti nelle liste anagrafiche di un comune al pari degli italiani e degli altri stranieri regolarmente soggiornanti, con alcune particolarità connesse con la loro peculiare condizione. Nel caso dei rifugiati la residenza è anche oggetto della Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge n. 722/1954. Nello specifico l'art. 26 prevede che *"ciascuno stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di sceglierli il loro luogo di residenza"* di rilievo per l'ordinamento italiano è anche il successivo art. 27, il quale fa obbligo agli

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

stati contraenti di rilasciare i documenti di identità *"a tutti I rifugiati che risiedono sul territorio e non possiedono un titolo di viaggio necessario al rilascio della carta di identità"*.

L'assenza di iscrizione anagrafica non può rilevare ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo o protezione internazionale, posto che il permesso di soggiorno è rilasciato dal Questore del luogo di dimora e che, come già precisato, è la regolarità del soggiorno ad essere il presupposto per l'iscrizione anagrafica e non il contrario.

Nel caso di specie la Questura di Roma ha dichiarato irricevibile la domanda del ricorrente perchè non ha presentato un idoneo indirizzo di residenza. Si fa presente che il richiedente si era preventivamente munito dell'indirizzo di residenza presso il centro Astalli, ove viene offerto un indirizzo di domiciliazione per i rifugiati o senza fissa dimora.

La rilevanza della residenza nel rinnovo del permesso di soggiorno non può essere un elemento di irricevibilità della domanda, soprattutto con riferimento ai permessi di soggiorno per Protezione Internazionale.

Alla luce di quanto sopra il comportamento della Questura di Roma appare gravemente illegittimo, in quanto il ricorrente non si è presentato sprovvisto dell'attestazione anagrafica, ma al contrario tale attestazione viene considerata non idonea.

Dalle norme sopra richiamate sulla residenza si evince che tale potere di valutazione non può spettare alla Questura, la quale è competente solo al rilascio del permesso di soggiorno.

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

Tale circostanza viene evidenziata in una recente Circolare del Ministero dell'Interno del 22 giugno 2015, ove si legge che *"Per quanto riguarda, poi, il tema del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale, va evidenziato che l'assenza di iscrizione anagrafica non può, comunque, rilevare ai fini del predetto rinnovo, in quanto il suddetto titolo di soggiorno, emesso dal Questore del luogo di dimora, è il presupposto per l'iscrizione anagrafica e non anche il contrario.*

Le circolari del Ministero dell'Interno n. 8/1995 e n. 2/1997 chiariscono, infatti, che, per il cittadino straniero, costituiscono condizioni per la iscrizione anagrafica, la sussistenza della dimora abituale in un dato luogo unitamente alla volontà di permanervi, nonché la regolarità del soggiorno".

La stessa circolare si preoccupa di esaminare le norme del T.U. Immigrazione, ove si evince con chiarezza che il richiedente o, come nel caso di specie, titolare di protezione internazionale, non ha alcun obbligo di dimostrare una adeguata sistemazione alloggiativa. Inoltre, per i titolari /richiedenti la protezione Internazionale non è necessaria la documentazione riferita all'alloggio richiesta in via ordinaria per il rilascio/rinnovo degli altri titoli di soggiorno *ex art. 9 co. 6 T.U. Immigrazione.* Quest'ultimo articolo prevede anche che per la richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di protezione internazionale sono esonerati dalla documentazione comprovante l'abitazione. Sempre all'art. 29 T.U. Immigrazione è previsto che lo straniero riconosciuto rifugiato possa chiedere il riconoscimento

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

familiare senza dimostrare di essere in possesso di idonea abitazione o reddito. Tali norme evidenziano la particolare situazione giuridica dei rifugiati, di conseguenza non può essere richiesto in sede di rinnovo del permesso di soggiorno l'iscrizione anagrafica o l'idoneità alloggiativa. Pertanto, l'iscrizione anagrafica presentata dal ricorrente era più che sufficiente ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione Internazionale/status di rifugiato.

Il comportamento della Questura comprime un diritto soggettivo del ricorrente, infatti gli è stato ritirato il permesso di soggiorno e anche volendo effettuare una nuova iscrizione anagrafica non può farlo. Ad oggi il ricorrente non ha alcun documento idoneo per recarsi in qualsiasi ufficio pubblico ed esercitare quelli che sono suoi diritti fondamentali, si pensi all'iscrizione sanitaria, ecc.

@@@@@@@@@@@@

Per l'insieme dei motivi addotti il sottoscritto difensore, nella qualità, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi a Sé, con espresso invito a costituirsi nel termine di cui agli artt. 163 c.p.c., 702 bis e 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

C h i e d e

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, Voglia così provvedere nei confronti del Ministero dell'Interno in persona del Ministro e legale rapp. p.t., e per esso della Questura di Roma, in persona del legale rapp. p.t., rappresentati e domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato:

■ In via principale: *ordinare alla Questura di Roma l'immediato rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno elettronico per Protezione Internazionale – status di rifugiato del sig. ■*

■

ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 5 e 19 comma 5 D. Lgs. n. 150/2011.

In merito alla sussistenza del *fumus boni juris* testimoniano le circostanze e le doglianze esposte ed in particolare il fatto che il ricorrente al momento è sprovvisto del documento idoneo alla sua libera circolazione nel nostro paese. La mancanza del permesso di soggiorno comporta notevoli difficoltà al ricorrente nella sua vita quotidiana, nonché pregiudica l'esercizio di diritti fondamentali. Tali circostanze dimostrano quel minimo di fondatezza della domanda che legittima la sospensione dell'impugnato provvedimento, tenuto, altresì, conto che il ricorrente rischierebbe di essere espulso dal territorio nazionale ex art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 286/98 il che vanificherebbe l'effettività del rimedio giudiziale esperito ex art. 13 della C.E.D.U., con conseguente impossibilità di provare il grave danno alla persona, in presenza del quale è interdetto ogni provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

Quanto ai profili dell'**urgenza ed all'irreparabilità** i danni connessi al mancato rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno impongono la richiesta cautelare. Si tratta di evitare che, alla stregua delle illegittime determinazioni impugnate, si venga ad incidere sul diritto del ricorrente alla propria libera circolazione sul nostro territorio nazionale, nonché pregiudica al ricorrente la fruizione di diritti fondamentali, quali l'iscrizione al sistema sanitari o altro tipo di prestazioni.

Pertanto, si chiede che l'atto impugnato sia sospeso nell'efficacia.

IN VIA ISTRUTTORIA

α. **interrogatorio libero del sig.** [REDACTED]

il ricorrente chiede di essere sentito personalmente dal Giudice al fine di poter riferire, con l'ausilio di un interprete, sulla veridicità e/o verosimiglianza delle circostanze riferite;

b. **Ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c.**

Farsi ordine alla P.A. di depositare tutti gli atti relativi:

- al fascicolo del sig. [REDACTED] presso la Questura di Roma;
- ai rilievi fotosegnalatici della Questura di Roma ai fini identificativi del ricorrente;

d. **Deposito documentazione.**

Si offre in comunicazione, tramite deposito in cancelleria, documentazione come da allegato indice

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

Ai sensi dell'art. 9 L. 23/12/1999 n. 488, si dichiara il valore della presente
controversia è quello del rito a cognizione sommaria indeterminabile.

Roma, 22/07/2015

Avv. Maria Rosaria Calderone

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Ricorso avverso provvedimento di mancato rinnovo

del permesso di soggiorno per Protezione

Internazionale – status di rifugiato - ex art. 19 D.

Lgs. n. 150/11 e 702 bis c.p.c.

Per il sig. ██████████, nato in ERITREA, in data 01/01/1986, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Rosaria Calderone (C:F: CLD MRS 76L41 G082I), presso il cui studio sito in Roma, alla via Otranto, n. 23, elettivamente domicilia, giusta procura in calce del presente atto, in attesa di ammissione al patrocinio a spese dello Stato istanza presentata il 30/06/2015: **(il sottoscritto avvocato chiede che qualsiasi comunicazione gli venga effettuata dall'adita cancelleria ai sensi degli artt. 133, 134 e 170 c.p.c. al nr. di telefax 06/39744708 o in alternativa all'indirizzo e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com o di posta certificata: mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org)**

c o n t r o

- **MINISTERO DELL'INTERNO-QUESTURA DI ROMA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nel domicilio via dei Portoghesi, nr. 12 – 00100 Roma

avente ad oggetto

il mancato rinnovo del permesso di soggiorno per

Protezione Internazionale – status di Rifugiato del

28/05/2015 e notificato il 28/05/2015

SI PREMETTE IN FATTO

I. - il sig. [REDACTED] è arrivato in Italia il 21 novembre 2009 attraverso la frontiera siciliana, proveniente dalla Libia. Il ricorrente è fuggito dal suo paese, Eritrea, in quanto rifiutando di prestare il servizio militare era in pericolo di vita. Il ricorrente appena arrivato in Italia presentava domanda di Protezione Internazionale e nel marzo 2010 gli veniva riconosciuto lo status di rifugiato. Il ricorrente, nell'attesa del riconoscimento della protezione, viveva nel CARA di Caltanissetta, successivamente si trasferiva a Roma. Nel 2012, il ricorrente decideva di trasferire la sua dimora abituale a Roma e si recava al centro Astalli per chiedere la disponibilità di un indirizzo di residenza. Avuta la certificazione, il ricorrente provvedeva a formalizzare tale residenza negli uffici anagrafici e presso la Questura di Roma. Dal 2012, il ricorrente viveva presso un campo abusivo situato in via Messi D'Oro; più volte ha richiesto presso il Municipio di competenza di formalizzare la residenza presso il campo, ma non ha mai ricevuto risposta. In data 11 maggio 2015 il campo di via Messi D'oro è stato oggetto di sgombramento.

da parte delle autorità comunale, quindi il ricorrente si trova attualmente senza una dimora stabile.

II. – In data 4 marzo 2015 il ricorrente provvedeva all'invio, tramite Kit postale, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno che aveva come scadenza il 26 marzo 2015. Al momento dell'invio del kit postale veniva fissato in data 13 maggio 2015 l'appuntamento presso la Questura di Roma, ove il ricorrente si recava per il rilascio delle impronte digitali. In quella data, il ricorrente consegnava la documentazione comprovante la residenza presso il centro Astalli. In quella sede, al ricorrente veniva notificato un preavviso di rigetto dell'istanza ex art. 10 bis l. 241/90, ovvero entro 10 giorni doveva munirsi di un altro indirizzo di residenza reale e non fittizio, inoltre veniva fissato un altro appuntamento per il 28 maggio 2015 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorrente non essendo in grado di trovare altro indirizzo di residenza, si recava il 28 maggio 2015 in Questura ove gli veniva notificato il decreto di irricevibilità e mancato rilascio del titolo di soggiorno oggi impugnato.

SI OSSERVA IN DIRITTO

I. In via preliminare ed in rito: la tempestività del ricorso

Il ricorrente ha ricevuto la notifica della decisione della Questura di Roma in data 28/05/15, decisione adottata in data

28/05/15 ai sensi dell'art. 32 lett. B, non avendo la Questura di Roma riconosciuto come valido l'indirizzo di residenza presentato dal ricorrente e pertanto non procedeva al rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione Internazionale – status di rifugiato-.

Giova rilevare a tal proposito che l'art. 19 del D Lgs. n 150/11 testualmente prevede che: *“Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte D'Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso è allegata copia del provvedimento impugnato. Nei casi di accoglienza o di trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il centro”.*

La data di scadenza per la presentazione del ricorso cadeva il 27 giugno 2015 nella giornata del sabato, visto gli artt. 151 ss.

del c.c. ove, il sabato è considerato alla stregua dei giorni festivi, inoltre è previsto che gli atti in scadenza nei giorni festivi possono essere depositati il primo giorno non festivo che in questo caso è il 30/06/2015

Pertanto il ricorso è tempestivo, ammissibile e procedibile.

II. Sempre in via preliminare e nel merito: la competenza del giudice ordinario.

La giurisdizione naturale nella quale hanno trovato tutela i diritti fondamentali è stata, tradizionalmente, quella ordinaria, non quella amministrativa (sia essa generale di legittimità o esclusiva). Entrambe venivano ritenute insussistenti sul presupposto dell'inoperatività dell'effetto tipico provocato dal provvedimento amministrativo sui diritti soggettivi, quello della degradazione o affievolimento: del diritto fondamentale si valorizzava il nucleo essenziale o il nocciolo duro di rappresentare l'anima più intima della persona e della dignità umana e per questo insuscettibile di essere compresso e affievolito dall'esercizio del potere; inoltre, il provvedimento, quando rivolto verso i diritti fondamentali, non è un provvedimento, ma nasconde un mero comportamento illecito che va sindacato e stigmatizzato dal giudice civile, il quale esercita questo controllo senza incontrare i limiti della legge abolitrice del contenzioso del 1865, potendo somministrare una tutela che non conosce le limitazioni di cui agli artt. 2 e 4 di quest'ultima. La giurisdizione esclusiva, del resto, non era una giurisdizione per

materia o estesa all'intera materia, sicché non v'era ragione di farvi rientrare i diritti fondamentali, posto che non vi rientravano nemmeno i diritti patrimoniali consequenziali.

Nella particolare materia di rilascio di permessi di soggiorno riguardanti la protezione Internazionale, le Sezioni Unite (su domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari immigrazione) hanno affermato la giurisdizione ordinaria per la tutela dei "diritti umani fondamentali, che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, e non possono essere degradati ad interessi legittimi, per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo"¹. Già in una precedente sentenza le S. U. hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario su un provvedimento del Questore di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ai sensi dell'art. 5, sesto comma del D.lgs. n. 286/98².

Queste importanti pronunce vanno anche lette alla luce del principio di effettività della tutela, soprattutto nei confronti della P.A.. Una tutela giurisdizionale per essere effettiva deve implicare necessariamente il concorso di alcune condizioni essenziali:

- il diritto di ottenere, in un tempo ragionevole, un provvedimento di merito sulla fondatezza della domanda e, in

1

S. U. Cassazione Ordinanza n. 19393 del 09/09/2009

2

S. U. Cassazione Ordinanza n. 11535 del 19/05/2009

caso affermativo, un provvedimento che sia satisfattivo di un interesse so stanziale cioè di un determinato bene della vita;

- la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi di cui si è titolari, a prescindere dalla previsione di specifiche norme attributive di azioni tipiche (l'art. 24 garantisce precisamente il principio dell'atipicità delle azioni ed il diritto della parte di scegliere gli strumenti processuali più idonei a soddisfare i propri interessi).

Il bisogno di effettività assume particolare rilievo quando sono in gioco diritti fondamentali, rispetto ai quali la domanda di tutela riguarda precisamente la soddisfazione immediata dell'interesse finale, non la mera declaratoria di illegittimità (o di annullamento) di atti amministrativi che possa innescare il successivo effetto conformativo attraverso la riedizione dell'azione amministrativa.

III. Nel merito: il diritto del ricorrente al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione Internazionale – status di rifugiato -

III. a - La residenza nel nostro ordinamento costituisce un diritto del cittadino. La costituzione, infatti, tutela la libertà di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, salve le sole "limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza"³. Il diritto di residenza si esercita mediante l'iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un

determinato comune, la cui tenuta è affidata al sindaco, nella sua veste di ufficiale del Governo. L'iscrizione è il presupposto per esercitare effettivamente determinati diritti fondamentali e civili, come le prestazioni sanitarie, l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i diritti politici.

Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante si effettuano alle medesime condizioni degli italiani⁴, il che presuppone che lo straniero ai fini dell'iscrizione anagrafica abbia il medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani con il solo presupposto ulteriore della regolarità del soggiorno, anche in forza di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 T. U. Immigrazione, che richiede allo straniero l'esibizione del permesso di soggiorno anche in sede di "rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

L'iscrizione anagrafica, oltre che diritto, costituisce un dovere a cui sia il cittadino che lo straniero sono chiamati ad ottemperare⁵. La funzione amministrativa concernente i registri anagrafici è esercitata dal comune, ma è disciplinata con leggi e regolamenti dello stato e risponde a esigenze nazionali statistiche, di controllo e amministrazione della popolazione⁶ al punto che, in alcuni casi, l'Ufficiale d'anagrafe ha poteri di iniziativa propri, se il cittadino

4 art. 6, co 7, testo unico delle leggi sull'immigrazione, D.lgs. 286/98

5 art. 2 legge n. 1228/1954

6 art. 117 Cost.; art. 14 T.U. Enti locali

non ottempera⁷ e ha obblighi di iscrizione d'ufficio alle anagrafiche⁸.

Il Codice Civile definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale⁹ distinguendola dal domicilio, definito, invece, come il luogo ove essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi¹⁰. Quest'ultimo istituto rappresenta la sede delle attività a carattere prevalentemente economico dell'individuo, la residenza civilistica esprime il luogo della durevole presenza della persona, tendenzialmente, ma non esclusivamente, legata alla dimensione personale e familiare, con quel carattere di stabilità a cui consegue la rilevanza pubblica per l'iscrizione nelle liste anagrafiche del comune di riferimento.

La giurisprudenza¹¹ ha distinto nell'ambito del concetto di residenza 2 elementi:

- un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo;
- un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.

L'elemento soggettivo deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, cioè deve essere reso conoscibile ai consociati attraverso la condotta del soggetto e non deve essere verificato dall'autorità comunale. Il presupposto oggettivo necessario per l'iscrizione anagrafica consiste nella sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

7 art. 15 Regolamento anagrafico D.P.R. 223/89

8 art. 5 l. 1228/54

9 art. 43 co. 2 C.C.

10 art. 43 co. 1 C.C.

11 Cfr. Cass. 26 ottobre 1968, n. 3586; 23 febbraio 1977, n. 792; 5 maggio 1980, n. 2936; 14 marzo 1986, n. 1738

- a. dimora abituale nel comune
- b. in mancanza della dimora abituale, domicilio (effettivo) nel comune
- c. in mancanza del domicilio, nascita nel comune

In assenza di tali presupposti, la persona può essere iscritta nell'apposito Registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora tenuto da ogni comune nell'ambito di un apposito Schedario nazionale istituito, coordinato e gestito dal Ministero dell'Interno. La consolidata giurisprudenza ritiene che il diritto all'iscrizione anagrafica sia un diritto soggettivo del cittadino (e dello straniero regolarmente soggiornate), immediatamente esigibile e non comporta alcuna valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, se non l'attivazione dei poteri di verifica come disciplinati dalla legge (Legge anagrafica e Regolamento anagrafico), senza che valutazioni discrezionali possano essere stabilite da fonti normative inferiori quali ordinanze sindacali o regolamenti comunali. Ferma restando la presenza dell'elemento soggettivo, che caratterizza tutte le iscrizioni anagrafiche richieste su istanza di parte, uno degli elementi oggettivi della residenza è dato dalla dimora abituale, ovvero dal dato fattuale che la persona è stabilmente presente in un dato territorio comunale. Il concetto di residenza è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali.¹²

La compresenza di questi due elementi – soggettivo ed oggettivo - consente l'esercizio del diritto di iscrizione anagrafica presso il comune di riferimento e, di conseguenza, comporta la verifica dell'effettività della presenza della persona da parte del comune. Posto che l'elemento soggettivo è soddisfatto nel momento stesso in cui la persona richiede l'iscrizione anagrafica (perché manifesta di voler dimorare abitualmente nel comune), all'Ufficiale d'anagrafe non resta che sottoporre ad accertamenti l'elemento oggettivo della stabile presenza, con la specifica che per gli stranieri, in aggiunta, è richiesta la regolarità del soggiorno sul territorio italiano. Devono ritenersi illegittime quelle prassi volte a richiedere agli stranieri, in aggiunta alla dimora abituale e alla regolarità del soggiorno, ulteriori condizioni per l'iscrizione anagrafica, quali indagini preventive sulle condizioni personali o particolare produzione documentale non richiesta dalla legge¹³. In assenza di una definizione precisa, la nozione di dimora è oggetto di diverse interpretazioni.

Quanto al luogo, materialmente inteso, da considerarsi come dimora e, se accompagnato dall'abitudine, elevabile a residenza anagrafica, non vi sono particolari limiti poiché, secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 1995 *"non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulotte"*. Infatti, secondo tale Circolare del Ministero dell'Interno, *"la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque*

situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch'essi degni di considerazione, quale ad esempio l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico".

III. b -Anche i titolari di status di rifugiato, dello status di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari possono circolare e soggiornare liberamente sul territorio nazionale¹⁴ e pertanto sono titolari del diritto ad essere iscritti nelle liste anagrafiche di un comune al pari degli italiani e degli altri stranieri regolarmente soggiornanti, con alcune particolarità connesse con la loro peculiare condizione. Nel caso dei rifugiati la residenza è anche oggetto della Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge n. 722/1954. Nello specifico l'art. 26 prevede che *"ciascuno stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliersi il loro luogo di residenza"* di rilievo per l'ordinamento italiano è anche il successivo art. 27, il quale fa obbligo agli stati contraenti di rilasciare i documenti di identità *"a tutti I rifugiati che risiedono sul territorio e non possiedono un titolo di viaggio necessario al rilascio della carta di identità"*.

L'assenza di iscrizione anagrafica non può rilevare ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo o protezione internazionale, posto che il permesso di soggiorno è rilasciato dal Questore del luogo di dimora e che, come già precisato, è la regolarità del soggiorno ad essere il presupposto per l'iscrizione anagrafica e non il contrario.

Nel caso di specie la Questura di Roma ha dichiarato irricevibile la domanda del ricorrente perchè non ha presentato un idoneo indirizzo di residenza. Si fa presente che il richiedente si era preventivamente munito dell'indirizzo di residenza presso il centro Astalli, ove viene offerto un indirizzo di domiciliazione per i rifugiati o senza fissa dimora.

La rilevanza della residenza nel rinnovo del permesso di soggiorno non può essere un elemento di irricevibilità della domanda, soprattutto con riferimento ai permessi di soggiorno per Protezione Internazionale.

Alla luce di quanto sopra il comportamento della Questura di Roma appare gravemente illegittimo, in quanto il ricorrente non si è presentato sprovvisto dell'attestazione anagrafica, ma al contrario tale attestazione viene considerata non idonea.

Dalle norme sopra richiamate sulla residenza si evince che tale potere di valutazione non può spettare alla Questura, la quale è competente solo al rilascio del permesso di soggiorno.

Tale circostanza viene evidenziata in una recente Circolare del Ministero dell'Interno del 22 giugno 2015, ove si legge che *"Per quanto riguarda, poi, il tema del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale, va evidenziato che l'assenza di iscrizione anagrafica non può, comunque, rilevare ai fini del predetto rinnovo, in quanto il suddetto titolo di soggiorno, emesso dal Questore del luogo di dimora, è il presupposto per l'iscrizione anagrafica e non anche il contrario.*

Le circolari del Ministero dell'Interno n. 8/1995 e n. 2/1997 chiariscono, infatti, che, per il cittadino straniero, costituiscono condizioni per la iscrizione anagrafica, la sussistenza della dimora abituale in un dato luogo unitamente alla volontà di permanervi, nonché la regolarità del soggiorno".

La stessa circolare si preoccupa di esaminare le norme del T.U. Immigrazione, ove si evince con chiarezza che il richiedente o, come nel caso di specie, titolare di protezione internazionale, non ha alcun obbligo di dimostrare una adeguata sistemazione alloggiativa. Inoltre, per i titolari /richiedenti la protezione Internazionale non è necessaria la documentazione riferita all'alloggio richiesta in via ordinaria per il rilascio/rinnovo degli altri titoli di soggiorno *ex art. 9 co. 6 T.U. Immigrazione.* Quest'ultimo articolo prevede anche che per la richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di protezione internazionale sono esonerati dalla documentazione

comprovante l'abitazione. Sempre all'art. 29 T.U. Immigrazione è previsto che lo straniero riconosciuto rifugiato possa chiedere il riconogiungimento familiare senza dimostrare di essere in possesso di idonea abitazione o reddito. Tali norme evidenziano la particolare situazione giuridica dei rifugiati, di conseguenza non può essere richiesto in sede di rinnovo del permesso di soggiorno l'iscrizione anagrafica o l'idoneità alloggiativa. Pertanto, l'iscrizione anagrafica presentata dal ricorrente era più che sufficiente ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione Internazionale/status di rifugiato.

Il comportamento della Questura comprime un diritto soggettivo del ricorrente, infatti gli è stato ritirato il permesso di soggiorno e anche volendo effettuare una nuova iscrizione anagrafica non può farlo. Ad oggi il ricorrente non ha alcun documento idoneo per recarsi in qualsiasi ufficio pubblico ed esercitare quelli che sono suoi diritti fondamentali, si pensi all'iscrizione sanitaria, ecc.

@@@@@@@@@@@@

Per l'insieme dei motivi addotti il sottoscritto difensore, nella qualità, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi a Sé, con espresso invito a costituirsi nel termine di cui agli artt. 163 c.p.c., 702 bis e 166 c.p.c. e con l'avvertimento che

la costituzione oltre i suddetti termini, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

C h i e d e

che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, Voglia così provvedere nei confronti del Ministero dell'Interno in persona del Ministro e legale rapp. p.t., e per esso della Questura di Roma, in persona del legale rapp. p.t., rappresentati e domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato:

- **In via principale:** *ordinare alla Questura di Roma l'immediato rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno elettronico per Protezione Internazionale – status di rifugiato del sig. [REDACTED];*

ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 5 e 19 comma 5 D. Lgs. n. 150/2011.

In merito alla sussistenza del *fumus boni juris* testimoniano le circostanze e le doglianze esposte ed in particolare il fatto che il ricorrente al momento è sprovvisto del documento idoneo alla sua libera circolazione nel nostro paese. La mancanza del permesso di soggiorno comporta notevoli difficoltà al ricorrente nella sua vita quotidiana, nonché pregiudica l'esercizio di diritti fondamentali. Tali circostanze dimostrano quel minimo di fondatezza della domanda che legittima la sospensione dell'impugnato provvedimento, tenuto, altresì, conto che il ricorrente rischierebbe di essere espulso dal territorio nazionale ex art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 286/98 il che vanificherebbe l'effettività del rimedio giudiziale esperito ex art.

13 della C.E.D.U., con conseguente impossibilità di provare il grave danno alla persona, in presenza del quale è interdetto ogni provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Quanto ai profili dell'***urgenza ed all'irreparabilità*** i danni connessi al mancato rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno impongono la richiesta cautelare. Si tratta di evitare che, alla stregua delle illegittime determinazioni impugnate, si venga ad incidere sul diritto del ricorrente alla propria libera circolazione sul nostro territorio nazionale, nonché pregiudica al ricorrente la fruizione di diritti fondamentali, quali l'iscrizione al sistema sanitari o altro tipo di prestazioni.

Pertanto, si chiede che l'atto impugnato sia sospeso nell'efficacia.

IN VIA ISTRUTTORIA

a. **interrogatorio libero del sig. [REDACTED]**

il ricorrente chiede di essere sentito personalmente dal Giudice al fine di poter riferire, con l'ausilio di un interprete, sulla veridicità e/o verosimiglianza delle circostanze riferite;

b. **Ordine di esibizione dei documenti ex art. 210**

C.P.C.

Farsi ordine alla P.A. di depositare tutti gli atti relativi:

- al fascicolo del sig. [REDACTED] presso la Questura di Roma;

- ai rilievi fotosegnalatici della Questura di Roma ai fini identificativi del ricorrente;

d. **Deposito documentazione.**

Si offre in comunicazione, tramite deposito in cancelleria, documentazione come da allegato indice

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Ai sensi dell'art. 9 L. 23/12/1999 n. 488, si dichiara il valore della presente controversia è quello del rito a cognizione sommaria indeterminabile.

Roma, 30/06/2015

Avv. Maria Rosaria Calderone

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

***Ricorso avverso provvedimento di mancato rinnovo del
permesso di soggiorno per Protezione Internazionale –
status di rifugiato - ex art. 19 D. Lgs. n. 150/11 e 702 bis***

c.p.c.

Per il sig. ██████████, nato in ERITREA, in data 25/05/1988, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Rosaria Calderone (C:F.: CLD MRS 76L41 G082I), presso il cui studio sito in Roma, alla via Otranto, n. 23, elettivamente domicilia, giusta procura in calce del presente atto, in attesa di ammissione al patrocinio a spese dello Stato istanza presentata il 14/07/2015, prot. n. 4344: **(il sottoscritto avvocato chiede che qualsiasi comunicazione gli venga effettuata dall'adita cancelleria ai sensi degli artt. 133, 134 e 170 c.p.c. al nr. di telefax 06/39744708 o in alternativa all'indirizzo e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com o di posta certificata: mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org)**

contro

- **MINISTERO DELL'INTERNO-QUESTURA DI ROMA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nel domicilio via dei Portoghesi, nr. 12 – 00100 Roma

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

avente ad oggetto

il mancato rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione

Internazionale – status di Rifugiato del 23/06/2015 e notificato il

23/06/2015

SI PREMETTE IN FATTO

I. - il sig. [REDACTED] è arrivato in Italia il 16 luglio 2009 attraverso la frontiera siciliana, proveniente dalla Libia. Il ricorrente è fuggito dal suo paese, Eritrea, in quanto rifiutando di prestare il servizio militare era in pericolo di vita, è stato anche prigioniero nel campo di Sawa. Il ricorrente appena arrivato in Italia presentava domanda di Protezione Internazionale, ha vissuto in un Centro di accoglienza nella provincia di Frosinone che abbandonava dopo il riconoscimento dello status di rifugiato. Nel 2010, il ricorrente si trasferiva a Roma dove chiedeva la residenza presso il Centro Astalli, si stabiliva nel campo di via Messi D'oro, ove non gli è mai stato consentito di regolarizzare la dimora.

In data 11 maggio 2015 il campo di via Messi D'oro è stato oggetto di sgombrò da parte delle autorità comunale, quindi il ricorrente si trova attualmente senza una dimora stabile.

II. - In data 28 gennaio 2015, il ricorrente provvedeva al pagamento dei bollettini per il rinnovo del permesso di soggiorno, successivamente spediva il KIT postale e veniva fissato un primo appuntamento il 12 marzo 2015. In tale data, il ricorrente si muniva di documentazione aggiornata sulla sua residenza presso il centro Astalli, ma gli veniva

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

consegnata Comunicazione ex art. 10bis l. 241/90, in quanto: *"la richiesta di rilascio/rinnovo del Permesso di Soggiorno Elettronico presentata dalla S.V. presso quest'Ufficio è risultata incompleta e carente della seguente documentazione/certificazione:*

- ***iscrizione anagrafica***"

Il ricorrente veniva invitato a munirsi di un indirizzo di residenza reale e non fittizio, inoltre veniva fissato un altro appuntamento per il 23 maggio 2015 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorrente non essendo in grado di trovare altro indirizzo di residenza, si recava all'appuntamento in Questura con la certificazione di residenza presso il Centro Astalli, veniva fissato un nuovo appuntamento il 23 Giugno 2015 ove gli veniva notificato il decreto di irricevibilità e mancato rilascio del titolo di soggiorno oggi impugnato.

SI OSSERVA IN DIRITTO

I. In via preliminare ed in rito: la tempestività del ricorso

Il ricorrente ha ricevuto la notifica della decisione della Questura di Roma in data 23/06/15, decisione adottata in data 23/06/15 ai sensi dell'art. 32 lett. B, non avendo la Questura di Roma riconosciuto come valido l'indirizzo di residenza presentato dal ricorrente e pertanto non procedeva al rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione Internazionale – status di rifugiato-.

Nel caso in esame con il presente ricorso debbono applicarsi per analogia i termini di cui all'art. 19 D.Lgs 150/11, trattandosi di materia riguardante

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

lo status della persona ed in particolare il riconoscimento dello status di rifugiato.

Giova rilevare che l'art. 19 del D Lgs. n 150/11 testualmente prevede che:

“Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte D'Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso è allegata copia del provvedimento impugnato. Nei casi di accoglienza o di trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il centro”.

Pertanto il ricorso è tempestivo, ammissibile e procedibile.

II. Sempre in via preliminare e nel merito: la competenza del giudice ordinario.

La giurisdizione naturale nella quale hanno trovato tutela i diritti fondamentali è stata, tradizionalmente, quella ordinaria, non quella amministrativa (sia essa generale di legittimità o esclusiva). Entrambe venivano ritenute insussistenti sul presupposto dell'inoperatività dell'effetto

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

tipico provocato dal provvedimento amministrativo sui diritti soggettivi, quello della degradazione o affievolimento: del diritto fondamentale si valorizzava il nucleo essenziale o il nocciolo duro di rappresentare l'anima più intima della persona e della dignità umana e per questo insuscettibile di essere compresso e affievolito dall'esercizio del potere; inoltre, il provvedimento, quando rivolto verso i diritti fondamentali, non è un provvedimento, ma nasconde un mero comportamento illecito che va sindacato e stigmatizzato dal giudice civile, il quale esercita questo controllo senza incontrare i limiti della legge abolitrice del contenzioso del 1865, potendo somministrare una tutela che non conosce le limitazioni di cui agli artt. 2 e 4 di quest'ultima. La giurisdizione esclusiva, del resto, non era una giurisdizione per materia o estesa all'intera materia, sicché non v'era ragione di farvi rientrare i diritti fondamentali, posto che non vi rientravano nemmeno i diritti patrimoniali consequenziali.

Nella particolare materia di rilascio di permessi di soggiorno riguardanti la protezione Internazionale, le Sezioni Unite (su domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari immigrazione) hanno affermato la giurisdizione ordinaria per la tutela dei "diritti umani fondamentali, che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, e non possono essere degradati ad interessi legittimi, per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo"¹. Già in una

1 S. U. Cassazione Ordinanza n. 19393 del 09/09/2009

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

precedente sentenza le S. U. hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario su un provvedimento del Questore di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ai sensi dell'art. 5, sesto comma del D.lgs. n. 286/98².

Queste importanti pronunce vanno anche lette alla luce del principio di effettività della tutela, soprattutto nei confronti della P.A.. Una tutela giurisdizionale per essere effettiva deve implicare necessariamente il concorso di alcune condizioni essenziali:

- il diritto di ottenere, in un tempo ragionevole, un provvedimento di merito sulla fondatezza della domanda e, in caso affermativo, un provvedimento che sia soddisfacente di un interesse sostanziale cioè di un determinato bene della vita;
- la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi di cui si è titolari, a prescindere dalla previsione di specifiche norme attributive di azioni tipiche (l'art. 24 garantisce precisamente il principio dell'atipicità delle azioni ed il diritto della parte di scegliere gli strumenti processuali più idonei a soddisfare i propri interessi).

Il bisogno di effettività assume particolare rilievo quando sono in gioco diritti fondamentali, rispetto ai quali la domanda di tutela riguarda precisamente la soddisfazione immediata dell'interesse finale, non la mera declaratoria di illegittimità (o di annullamento) di atti amministrativi che

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

possa innescare il successivo effetto conformativo attraverso la riedizione dell'azione amministrativa.

III. Nel merito: il diritto del ricorrente al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione Internazionale – status di rifugiato -

III. a - La residenza nel nostro ordinamento costituisce un diritto del cittadino. La costituzione, infatti, tutela la libertà di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, salve le sole "limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza"³. Il diritto di residenza si esercita mediante l'iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un determinato comune, la cui tenuta è affidata al sindaco, nella sua veste di ufficiale del Governo. L'iscrizione è il presupposto per esercitare effettivamente determinati diritti fondamentali e civili, come le prestazioni sanitarie, l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i diritti politici.

Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante si effettuano alle medesime condizioni degli italiani⁴, il che presuppone che lo straniero ai fini dell'iscrizione anagrafica abbia il medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani con il solo presupposto ulteriore della regolarità del soggiorno, anche in forza di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 T. U. Immigrazione, che richiede

3 Art. 16 Costituzione

4 art. 6, co 7, testo unico delle leggi sull'immigrazione, D.lgs. 286/98

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

allo straniero l'esibizione del permesso di soggiorno anche in sede di "rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

L'iscrizione anagrafica, oltre che diritto, costituisce un dovere a cui sia il cittadino che lo straniero sono chiamati ad ottemperare⁵. La funzione amministrativa concernente i registri anagrafici è esercitata dal comune, ma è disciplinata con leggi e regolamenti dello stato e risponde a esigenze nazionali statistiche, di controllo e amministrazione della popolazione⁶ al punto che, in alcuni casi, l'Ufficiale d'anagrafe ha poteri di iniziativa propri, se il cittadino non ottempera⁷ e ha obblighi di iscrizione d'ufficio alle anagrafiche⁸.

Il Codice Civile definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale⁹ distinguendola dal domicilio, definito, invece, come il luogo ove essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi¹⁰. Quest'ultimo istituto rappresenta la sede delle attività a carattere prevalentemente economico dell'individuo, la residenza civilistica esprime il luogo della durevole presenza della persona, tendenzialmente, ma non esclusivamente, legata alla dimensione personale e familiare, con quel carattere di stabilità a cui consegue la rilevanza pubblica per l'iscrizione nelle liste anagrafiche del comune di riferimento.

5 art. 2 legge n. 1228/1954
6 art. 117 Cost.; art. 14 T.U. Enti locali
7 art. 15 Regolamento anagrafico D.P.R. 223/89
8 art. 5 l. 1228/54
9 art. 43 co. 2 C.C.
10 art. 43 co. 1 C.C.

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

La giurisprudenza¹¹ ha distinto nell'ambito del concetto di residenza 2

elementi:

- un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo;
- un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.

L'elemento soggettivo deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, cioè deve essere reso conoscibile ai consociati attraverso la condotta del soggetto e non deve essere verificato dall'autorità comunale. Il presupposto oggettivo necessario per l'iscrizione anagrafica consiste nella sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a. dimora abituale nel comune
- b. in mancanza della dimora abituale, domicilio (effettivo) nel comune
- c. in mancanza del domicilio, nascita nel comune

In assenza di tali presupposti, la persona può essere iscritta nell'apposito Registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora tenuto da ogni comune nell'ambito di un apposito Schedario nazionale istituito, coordinato e gestito dal Ministero dell'Interno. La consolidata giurisprudenza ritiene che il diritto all'iscrizione anagrafica sia un diritto soggettivo del cittadino (e dello straniero regolarmente soggiornate), immediatamente esigibile e non comporta alcuna valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, se non l'attivazione dei poteri di verifica come disciplinati dalla legge (Legge anagrafica e Regolamento anagrafico), senza che valutazioni discrezionali possano essere stabilite da fonti normative inferiori quali ordinanze sindacali o regolamenti comunali. Ferma restando la presenza

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

dell'elemento soggettivo, che caratterizza tutte le iscrizioni anagrafiche richieste su istanza di parte, uno degli elementi oggettivi della residenza è dato dalla dimora abituale, ovvero dal dato fattuale che la persona è stabilmente presente in un dato territorio comunale. Il concetto di residenza è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali.¹²

La compresenza di questi due elementi – soggettivo ed oggettivo - consente l'esercizio del diritto di iscrizione anagrafica presso il comune di riferimento e, di conseguenza, comporta la verifica dell'effettività della presenza della persona da parte del comune. Posto che l'elemento soggettivo è soddisfatto nel momento stesso in cui la persona richiede l'iscrizione anagrafica (perché manifesta di voler dimorare abitualmente nel comune), all'Ufficiale d'anagrafe non resta che sottoporre ad accertamenti l'elemento oggettivo della stabile presenza, con la specifica che per gli stranieri, in aggiunta, è richiesta la regolarità del soggiorno sul territorio italiano. Devono ritenersi illegittime quelle prassi volte a richiedere agli stranieri, in aggiunta alla dimora abituale e alla regolarità del soggiorno, ulteriori condizioni per l'iscrizione anagrafica, quali indagini preventive sulle condizioni personali o particolare produzione documentale non richiesta dalla legge¹³. In assenza di una definizione precisa, la nozione di dimora è oggetto di diverse interpretazioni.

Quanto al luogo, materialmente inteso, da considerarsi come dimora e, se accompagnato dall'abitudine, elevabile a residenza anagrafica, non vi sono particolari

12 Circ. Min Interno n. 8 del 1995

13 Circ. Min. Interno n. 8 del 1995 e n. 2 del 1997

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

limiti poiché, secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 1995 *"non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulotte"*. Infatti, secondo tale Circolare del Ministero dell'Interno, *"la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch'essi degni di considerazione, quale ad esempio l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico"*.

III. b -Anche i titolari di status di rifugiato, dello status di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari possono circolare e soggiornare liberamente sul territorio nazionale¹⁴ e pertanto sono titolari del diritto ad essere iscritti nelle liste anagrafiche di un comune al pari degli italiani e degli altri stranieri regolarmente soggiornanti, con alcune particolarità connesse con la loro peculiare condizione. Nel caso dei rifugiati la residenza è anche oggetto della Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge n. 722/1954. Nello specifico l'art. 26 prevede che *"ciascuno stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di sceglierli il loro luogo di residenza"* di rilievo per l'ordinamento italiano è anche il successivo art. 27, il quale fa obbligo agli

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

stati contraenti di rilasciare i documenti di identità *"a tutti I rifugiati che risiedono sul territorio e non possiedono un titolo di viaggio necessario al rilascio della carta di identità"*.

L'assenza di iscrizione anagrafica non può rilevare ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo o protezione internazionale, posto che il permesso di soggiorno è rilasciato dal Questore del luogo di dimora e che, come già precisato, è la regolarità del soggiorno ad essere il presupposto per l'iscrizione anagrafica e non il contrario.

Nel caso di specie la Questura di Roma ha dichiarato irricevibile la domanda del ricorrente perchè non ha presentato un idoneo indirizzo di residenza. Si fa presente che il richiedente si era preventivamente munito dell'indirizzo di residenza presso il centro Astalli, ove viene offerto un indirizzo di domiciliazione per i rifugiati o senza fissa dimora.

La rilevanza della residenza nel rinnovo del permesso di soggiorno non può essere un elemento di irricevibilità della domanda, soprattutto con riferimento ai permessi di soggiorno per Protezione Internazionale.

Alla luce di quanto sopra il comportamento della Questura di Roma appare gravemente illegittimo, in quanto il ricorrente non si è presentato sprovvisto dell'attestazione anagrafica, ma al contrario tale attestazione viene considerata non idonea.

Dalle norme sopra richiamate sulla residenza si evince che tale potere di valutazione non può spettare alla Questura, la quale è competente solo al rilascio del permesso di soggiorno.

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

Tale circostanza viene evidenziata in una recente Circolare del Ministero dell'Interno del 22 giugno 2015, ove si legge che *"Per quanto riguarda, poi, il tema del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale, va evidenziato che l'assenza di iscrizione anagrafica non può, comunque, rilevare ai fini del predetto rinnovo, in quanto il suddetto titolo di soggiorno, emesso dal Questore del luogo di dimora, è il presupposto per l'iscrizione anagrafica e non anche il contrario.*

Le circolari del Ministero dell'Interno n. 8/1995 e n. 2/1997 chiariscono, infatti, che, per il cittadino straniero, costituiscono condizioni per la iscrizione anagrafica, la sussistenza della dimora abituale in un dato luogo unitamente alla volontà di permanervi, nonché la regolarità del soggiorno".

La stessa circolare si preoccupa di esaminare le norme del T.U. Immigrazione, ove si evince con chiarezza che il richiedente o, come nel caso di specie, titolare di protezione internazionale, non ha alcun obbligo di dimostrare una adeguata sistemazione alloggiativa. Inoltre, per i titolari /richiedenti la protezione Internazionale non è necessaria la documentazione riferita all'allogio richiesta in via ordinaria per il rilascio/rinnovo degli altri titoli di soggiorno *ex art. 9 co. 6 T.U. Immigrazione.* Quest'ultimo articolo prevede anche che per la richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di protezione internazionale sono esonerati dalla documentazione comprovante l'abitazione. Sempre all'art. 29 T.U. Immigrazione è previsto che lo straniero riconosciuto rifugiato possa chiedere il riconoscimento

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

familiare senza dimostrare di essere in possesso di idonea abitazione o reddito. Tali norme evidenziano la particolare situazione giuridica dei rifugiati, di conseguenza non può essere richiesto in sede di rinnovo del permesso di soggiorno l'iscrizione anagrafica o l'idoneità alloggiativa. Pertanto, l'iscrizione anagrafica presentata dal ricorrente era più che sufficiente ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione Internazionale/status di rifugiato.

Il comportamento della Questura comprime un diritto soggettivo del ricorrente, infatti gli è stato ritirato il permesso di soggiorno e anche volendo effettuare una nuova iscrizione anagrafica non può farlo. Ad oggi il ricorrente non ha alcun documento idoneo per recarsi in qualsiasi ufficio pubblico ed esercitare quelli che sono suoi diritti fondamentali, si pensi all'iscrizione sanitaria, ecc.

@@@@@@@@@@@@

Per l'insieme dei motivi addotti il sottoscritto difensore, nella qualità, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi a Sé, con espresso invito a costituirsi nel termine di cui agli artt. 163 c.p.c., 702 bis e 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

C h i e d e

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, Voglia così provvedere nei confronti del Ministero dell'Interno in persona del Ministro e legale rapp. p.t., e per esso della Questura di Roma, in persona del legale rapp. p.t., rappresentati e domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato:

- **In via principale:** *ordinare alla Questura di Roma l'immediato rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno elettronico per Protezione Internazionale – status di rifugiato del sig. [REDACTED]*

[REDACTED].

ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 5 e 19 comma 5 D. Lgs. n. 150/2011.

In merito alla sussistenza del *fumus boni juris* testimoniano le circostanze e le doglianze esposte ed in particolare il fatto che il ricorrente al momento è sprovvisto del documento idoneo alla sua libera circolazione nel nostro paese. La mancanza del permesso di soggiorno comporta notevoli difficoltà al ricorrente nella sua vita quotidiana, nonché pregiudica l'esercizio di diritti fondamentali. Tali circostanze dimostrano quel minimo di fondatezza della domanda che legittima la sospensione dell'impugnato provvedimento, tenuto, altresì, conto che il ricorrente rischierebbe di essere espulso dal territorio nazionale ex art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 286/98 il che vanificherebbe l'effettività del rimedio giudiziale esperito ex art. 13 della C.E.D.U., con conseguente impossibilità di provare il grave danno alla persona, in presenza del quale è interdetto ogni provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

Quanto ai profili dell'**urgenza ed all'irreparabilità** i danni connessi al mancato rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno impongono la richiesta cautelare. Si tratta di evitare che, alla stregua delle illegittime determinazioni impugnate, si venga ad incidere sul diritto del ricorrente alla propria libera circolazione sul nostro territorio nazionale, nonché pregiudica al ricorrente la fruizione di diritti fondamentali, quali l'iscrizione al sistema sanitari o altro tipo di prestazioni.

Pertanto, si chiede che l'atto impugnato sia sospeso nell'efficacia.

IN VIA ISTRUTTORIA

α. **interrogatorio libero del sig. [REDACTED]**

il ricorrente chiede di essere sentito personalmente dal Giudice al fine di poter riferire, con l'ausilio di un interprete, sulla veridicità e/o verosimiglianza delle circostanze riferite;

b. **Ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c.**

Farsi ordine alla P.A. di depositare tutti gli atti relativi:

- al fascicolo del sig. [REDACTED] presso la Questura di Roma;
- ai rilievi fotosegnalatici della Questura di Roma ai fini identificativi del ricorrente;

d. **Deposito documentazione.**

Si offre in comunicazione, tramite deposito in cancelleria, documentazione come da allegato indice

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Rosaria Calderone
Via Otranto, n° 23 – 00192 ROMA
Tel.- Fax: 06/39744708

e-mail: mariarosariacalderone@gmail.com.

Posta certificata:

mariarosariacalderone@ordineavvocatiroma.org.

Ai sensi dell'art. 9 L. 23/12/1999 n. 488, si dichiara il valore della presente
controversia è quello del rito a cognizione sommaria indeterminabile.

Roma, 22/07/2015

Avv. Maria Rosaria Calderone

ALLEGATO 5



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DELL'11 AGOSTO 2015)

L'anno duemilaquindici, il giorno di martedì undici del mese di agosto, alle ore 10,05, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.....	<i>Sindaco</i>	8 LEONORI MARTA.....	<i>Assessore</i>
2 CAUSI MARCO.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 MARINELLI GIOVANNA.....	“
3 CATTOI ALESSANDRA.....	<i>Assessore</i>	10 MARINO ESTELLA.....	“
4 CAUDO GIOVANNI.....	“	11 PUCCI MAURIZIO.....	“
5 DANESE FRANCESCA.....	“	12 ROSSI DORIA MARCO.....	“
6 DI LIEGRO LUIGINA.....	“	13 SABELLA ALFONSO.....	“
7 ESPOSITO STEFANO.....	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Danese, Leonori, Marino, Pucci e Sabella.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 280

**Iscrizione anagrafica dei cittadini senza fissa dimora presso le
Associazioni di volontariato.**

Premesso che l'Amministrazione Capitolina ha tra i suoi compiti quello di curare l'inserimento sociale delle persone senza fissa dimora presenti nel territorio cittadino;

Che tra le cause di esclusione sociale è da individuarsi la condizione della persona senza fissa dimora;

Che, pur essendo presente abitualmente sul territorio comunale, è priva di un'abitazione presso la quale riferire un'iscrizione anagrafica;

Che tale condizione preclude il godimento del diritto di residenza e nega di conseguenza l'accesso ad altri diritti individuali e che pertanto l'iscrizione anagrafica è da ritenersi indispensabile alla persona che intenda seguire un percorso significativo di reinserimento sociale;

Che ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione) e 1, primo comma, del D.P.R. n. 223 del 1989 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafica della popolazione residente), sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente le persone prive di dimora abituale che hanno eletto nel Comune il loro domicilio ovvero, in mancanza, nel Comune di nascita;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 26 febbraio 2002, è stata istituita la posizione anagrafica virtuale denominata "Via Modesta Valenti", da utilizzare

per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale, in sostituzione della precedente denominazione "Via della Casa Comunale", confermando il contenuto delle precedenti circolari n. 19120 del 14 febbraio 1994 e n. 54478 del 17 maggio 1995, dell'Assessorato alle Politiche Sociali e dell'Assessorato alle Politiche Demografiche del Comune di Roma, in base alle quali sono state autorizzate alcune Associazioni di volontariato, operanti sul territorio comunale nell'assistenza delle persone senza fissa dimora, a domiciliare presso la propria sede tali cittadini per consentirne l'iscrizione anagrafica, ai sensi della sopra citata normativa;

Che negli anni la richiesta d'iscrizione anagrafica di persone senza fissa dimora presenti nel territorio comunale, è cresciuta notevolmente anche in ordine all'ampiezza dell'area metropolitana di Roma, per cui dal 2009 sono state emanate diverse circolari a firma del Vice Sindaco, all'epoca titolare della delega sui servizi demografici, ovvero della Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali di Roma Capitale, per regolare modi e termini della relativa procedura di residenza;

Che si rende, pertanto, necessario disciplinare in modo organico le procedure di iscrizione anagrafica per domiciliazione presso le Associazioni di volontariato, in considerazione sia del numero di operatori effettivamente impegnati nell'iniziativa, sia delle esigenze di certezza delle situazioni soggettive dei cittadini interessati e della loro reale presenza sul territorio capitolino;

Che in particolare, a oltre venti anni dall'avvio delle iscrizioni, le Onlus in possesso di autorizzazione attiva che effettivamente operano sul territorio con nuove e costanti iscrizioni anagrafiche, risultano essere:

- Caritas Diocesana, con due postazioni autorizzate (Via delle Zoccolette n. 19 e Via Marsala n. 109);
- Comunità di S. Egidio;
- Associazione Centro Astalli;
- Focus - Casa dei Diritti Sociali;
- Esercito della Salvezza;

Che, data la rilevanza del fenomeno cittadino di persone prive di residenza e domicilio, si ritiene opportuno verificare, con cadenza annuale, la possibilità di autorizzare altre Associazioni di volontariato, che operano nel settore dei senza fissa dimora, all'iscrizione anagrafica dei cittadini senza fissa dimora, sulla base di apposita disciplina recante i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi, che il competente Dipartimento Politiche sociali, sussidiarietà e salute avrà cura di elaborare;

Che l'iscrizione anagrafica in argomento ha quale suo presupposto normativo l'elezione da parte del cittadino senza fissa dimora del proprio domicilio presso l'Associazione di volontariato cui si è rivolto per ricevere sostegno, nonché la stabilità del relativo rapporto assistenziale che costituisce il fondamento della domiciliazione;

Che l'Associazione provvederà a mantenere aggiornato l'elenco degli iscritti, mediante la registrazione dei servizi erogati al cittadino senza fissa dimora (es. la verifica della cadenza con la quale è ritirata la posta, i pasti, i vestiti, le docce, i servizi sanitari offerti e altro);

Che si rende pertanto necessario adottare un modello unico di nulla osta all'iscrizione anagrafica presso l'Associazione di volontariato, secondo il fac simile allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Che, in particolare, il modello di nulla osta dovrà contenere:

1. la dichiarazione di elezione del domicilio presso la sede dell'Associazione di volontariato da parte del cittadino senza fissa dimora;

2. la dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal cittadino, in merito all'effettività del proprio stato di necessità e alla sua stabile presenza nel territorio di Roma Capitale;
3. l'accettazione, a tutti gli effetti, del Legale Rappresentante dell'Associazione, o di un delegato della medesima, di tale elezione di domicilio, in virtù del fatto che il cittadino usufruisce dei servizi gratuiti dell'Associazione e ha contatti stabili con la stessa;
4. l'impegno del Legale Rappresentante dell'Associazione, o di un delegato della medesima, a confermare, con cadenza annuale, l'esistenza del rapporto di assistenza;
5. le sottoscrizioni del cittadino che elegge domicilio e del Legale Rappresentante dell'Associazione, o di un delegato della medesima;

Che sulla base della presente disciplina, l'Ufficiale di anagrafe procederà alla verifica annuale della permanenza dei requisiti per l'iscrizione anagrafica;

Poiché l'indirizzo anagrafico di "Via Modesta Valenti" risponde a una convenzione e non a un reale indirizzo di dimora, qualsiasi comunicazione o notizia diretta agli iscritti, si intende notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., purché l'interessato non abbia dichiarato un recapito che, risultando nella sua scheda anagrafica, integri l'ipotesi del "domicilio conosciuto", ai sensi dell'art. 141 c.p.c.;

Che in relazione all'indirizzo istituzionale di Via Modesta Valenti, con successivo provvedimento sarà avviato un nuovo sistema di iscrizione anagrafica per le persone senza fissa dimora in grado di garantire un corretto utilizzo dello strumento e procedure certe, nel rispetto dei principi di decentramento amministrativo e trasparenza, per la finalità di uniformare l'erogazione del servizio a livello territoriale e accertare i necessari presupposti dell'effettività della situazione che determina l'indisponibilità di una dimora e la stabilità della presenza sul territorio, nella consapevolezza del fatto che, l'iscrizione anagrafica, non possa essere in alcun modo subordinata a una valutazione dello stato sociale del richiedente;

Che negli ultimi anni si è assistito a un fenomeno di iscrizione di molte attività economiche intestate a senza fissa dimora presso gli indirizzi virtuali, sulle quali sono in corso indagini sia amministrative che giudiziarie che stanno portando alla cancellazione di queste attività dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma;

Che, ai sensi dell'art. 2196 c.c. e dell'art. 18 del D.P.R. n. 581/1995, l'iscrizione anagrafica a un indirizzo virtuale non integra i requisiti necessari di reperibilità per l'impresa e per il titolare;

Che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile;

Che la presente disciplina è stata elaborata d'intesa tra la Direzione Coordinamento Decentramento Amministrativo – Servizi Delegati del Segretariato Generale e il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute;

Atteso che, in data 10 agosto 2015 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Il Direttore

F.to: S. Giulioli";

Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la L. n. 1228 del 24 dicembre 1954;

Visto il D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 26 febbraio 2002;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

LA GIUNTA CAPITOLINA

per le motivazioni esposte in narrativa,

DELIBERA

1. di autorizzare le sottoelencate Associazioni di volontariato all'iscrizione anagrafica per domiciliazione, ciascuna presso le proprie sedi sotto individuate, dei cittadini senza fissa dimora:
 - Caritas Diocesana, Via delle Zoccolette n. 19;
 - Caritas Diocesana, Via Marsala n. 109;
 - Comunità di S. Egidio, Via Dandolo 10;
 - Associazione Centro Astalli, Via degli Astalli, n. 41/a;
 - Focus – Casa dei Diritti Sociali, Via Giovanni Giolitti, n. 225;
 - Esercito della Salvezza, Via degli Apuli, n. 39;
2. la competente Unità Organizzativa del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute procede, con cadenza annuale, ad autorizzare altre Associazioni di volontariato, che operano nel settore dei senza fissa dimora, all'iscrizione anagrafica dei cittadini per cui ricorrono tali condizioni. Tale autorizzazione è disposta nell'osservanza dei criteri stabiliti dalla specifica disciplina elaborata dal competente Dipartimento Politiche Sociali per il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi;
3. l'iscrizione anagrafica potrà avvenire presso gli Uffici demografici dei 15 Municipi Capitolini – come di seguito specificato – indipendentemente dalla sede dell'Associazione. A tal fine, dovrà essere utilizzato esclusivamente e inderogabilmente l'allegato modello di nulla osta, per la cui validità dovrà essere integralmente compilato e sottoscritto contestualmente dal richiedente l'iscrizione anagrafica e dal Legale Rappresentante dell'Associazione domiciliataria, o da delegato della medesima. Con apposita circolare, la Direzione Coordinamento Decentramento Amministrativo – Servizi Delegati del Segretariato Generale impartirà le indicazioni e le modalità con le quali le Associazioni autorizzate dovranno procedere alla presentazione dei moduli presso i Municipi Capitolini, rispettando comunque l'intento di distribuire equamente tra tutte le strutture territoriali la cittadinanza che, priva di una dimora abituale, non è legata a una particolare porzione di territorio;
4. le Associazioni, a pena di decadenza dall'autorizzazione, dovranno confermare, con cadenza annuale, ai servizi demografici capitolini, nelle modalità stabilite dalla competente Direzione Coordinamento Decentramento Amministrativo – Servizi Delegati del Segretariato Generale, la permanenza dell'effettivo rapporto di assistenza con gli iscritti, che ha dato luogo alla domiciliazione;
5. tutte le autorizzazioni alla domiciliazione riconosciute alle Associazioni non elencate nel presente provvedimento, attive alla data di adozione della presente deliberazione, trascorsi 60 giorni cessano di ogni validità. Il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute provvederà a comunicare a dette Associazioni la cessazione dell'autorizzazione, fornendo altresì indicazioni affinché ciascuna di queste assicuri adeguate informazioni, ad ogni cittadino iscritto anagraficamente la propria sede circa la necessità di procedere alla richiesta di nuova iscrizione presso una delle Associazioni di cui al punto 1, del presente atto;

6. l'iscrizione anagrafica di cui alla presente deliberazione per i senza fissa dimora non è valida quale sede legale di Società o sede di impresa e le istituzioni preposte non potranno procedere all'iscrizione, validazione o acquisizione di tale sede per l'attività di un'impresa in qualsiasi forma costituita”.

Con separato provvedimento sarà disciplinata nel dettaglio l'iscrizione anagrafica presso l'indirizzo virtuale di Via Modesta Valenti.

TIMBRO ASSOCIAZIONE

Al Municipio Roma I – XV
Ufficio Demografico**NULLA OSTA ALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER DOMICILIAZIONE**

Prot. n. _____ del _____

DICHIARAZIONE DI ELEZIONE DOMICILIO

Con la presente la/il sottoscritta/o:

Cognome _____

Nome _____

Nata/o il _____ in _____

di nazionalità _____

nucleo familiare:

1. Cognome e nome _____

Grado di parentela _____

Nata/o il _____ in _____

Nazionalità _____

2. Cognome e nome _____

Grado di parentela _____

Nata/o il _____ in _____

Nazionalità _____

3. Cognome e nome _____

Grado di parentela _____

Nata/o il _____ in _____

Nazionalità _____

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di vivere stabilmente nella città di Roma, di non disporre di un'abitazione dove stabilire la propria dimora abituale e di eleggere il seguente domicilio per l'iscrizione anagrafica di residenza:

via/p.zza _____

presso la sede dell'Associazione _____

il mio recapito telefonico è _____

Roma, _____

In fede

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE

La/Il sottoscritt/a Sig.ra/Sig. _____ nata/o

il _____ in _____ in qualità di legale rappresentante

dell'Associazione _____

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che questa Associazione presta stabile assistenza al sopra indicato cittadino ed al suo nucleo familiare che vive in Roma Capitale senza disporre di una dimora abituale, accettando per tale motivo la sopra indicata domiciliazione del nucleo familiare presso la seguente sede:

via _____

La/Il sottoscritt/a si impegna altresì a confermare con cadenza annuale la permanenza del rapporto di assistenza con il sopra indicato nucleo familiare.

Roma, _____

Firma del Legale Rappresentante dell'Associazione

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
Ignazio R. Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
S. Buarnè

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta
dell'**11 agosto 2015**.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....

ALLEGATO 6

Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

(G.U. 15 settembre 2015, n. 214)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);

Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, comprese nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva 2003/9/CE, che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernente attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 16 luglio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale

Art. 1. Finalità e ambito applicativo

1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.
2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.
3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano anche ai richiedenti protezione internazionale soggetti al procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.
4. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
 - a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione;
 - b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;

- c) domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
- d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
- e) minore non accompagnato: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
- f) familiari: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:
 - 1) il coniuge del richiedente;
 - 2) i figli minori del richiedente, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
 - 3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile del richiedente minore non coniugato;
- g) centro o struttura di accoglienza: struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti ai sensi del presente decreto;
- h) richiedente con esigenze di accoglienza particolari: il richiedente che rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell'articolo 17 e che necessita di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza;
- i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Art. 3. Informazione

1. L'ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
2. L'opuscolo di cui al comma 1 è consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se ciò non è possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate nell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (2), e successive modificazioni.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda.
4. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i riferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

(2) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25».

Art. 4. Documentazione

1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente.

3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.

5. La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.

Art. 5. Domicilio

1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza è comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9, 11 e 14, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 è comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.

3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza può stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di residenza o un'area geografica ove il richiedente può circolare.

5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell'articolo 284 del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l'idoneità a tal fine dei centri e delle strutture di cui agli articoli 6, 9 e 14.

Art. 6. Trattenimento

1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:

a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95;

b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione.

4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10.

5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in composizione monocratica competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda.

6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.

7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui agli articoli 5 e 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.

8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.

9. Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3 e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale.

10. Nel caso in cui il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalità di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, è sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.

Art. 7. Condizioni di trattenimento

1. Il richiedente è trattenuto nei centri di cui all'articolo 6 con modalità che assicurano la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo le disposizioni di cui agli articoli 14 del testo unico e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. E' assicurata in ogni caso alle richiedenti una sistemazione separata, nonché il rispetto delle differenze di genere. Ove possibile, è preservata l'unità del nucleo familiare. E' assicurata la fruibilità di spazi all'aria aperta.

2. E' consentito l'accesso ai centri di cui all'articolo 6, nonché la libertà di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonché agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno adottate ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le modalità specificate con le medesime direttive.

3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui all'articolo 6, l'accesso ai centri può essere limitato, purché non impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2.

4. Il richiedente è informato delle regole vigenti nel centro nonché dei suoi diritti ed obblighi nella prima lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute sono incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.

Art. 8. Sistema di accoglienza

1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16, e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui all'articolo 14.

2. Le funzioni di soccorso e prima assistenza, nonché di identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

Art. 9. Misure di prima accoglienza

1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle finalità di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.
4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente è accolto per il tempo necessario, all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all'avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonché all'accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, è trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all'articolo 17. In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 è trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14.

Art. 10. Modalità di accoglienza

1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti.
2. E' consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
3. E' assicurata la facoltà di comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonché con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.

4. E' assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonché degli altri soggetti previsti dal regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro.

5. Il personale che opera nei centri è adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.

Art. 11. Misure straordinarie di accoglienza

1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno delle strutture di cui agli articoli 9 e 14, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.

2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione.

3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di cui all'articolo 9 ovvero nelle strutture di cui all'articolo 14.

4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura più vicina al luogo di accoglienza.

Art. 12. Condizioni materiali di accoglienza

1. Con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro.

2. Sullo schema di capitolato di cui al comma 1 sono acquisite le valutazioni del Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 16.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 30, sono individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.

Art. 13. Allontanamento ingiustificato dai centri

1. L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto.

Art. 14. Sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e finanziate dal Fondo di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto anche in deroga al limite dell'80 per cento di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-sexies.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al comma 1. Il medesimo decreto detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze particolari di cui all'articolo 17.
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.
4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti ai sensi del comma 1, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova.
5. Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 6, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ha accoglienza nei centri o strutture di cui all'articolo 9.
6. Al richiedente di cui al comma 5, è prorogata la validità dell'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In tal caso competente alla convalida delle misure, se ne ricorrono i presupposti, è il tribunale in composizione monocratica.

Art. 15. Modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 14, comma 1, il richiedente presenta richiesta di accesso all'accoglienza per sé e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.
2. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14.
3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore.

4. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all'effettiva permanenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

5. L'indirizzo della struttura di accoglienza è comunicato, a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonché alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2. E' nella facoltà del richiedente comunicare l'indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale. E' consentito l'accesso nelle medesime strutture dell'UNHCR, nonché dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti.

6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.

Art. 16. Forme di coordinamento nazionale e regionale

1. Il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza previsto dal presente decreto, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto. I criteri di ripartizione regionale individuati dal Tavolo sono fissati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo predispone annualmente, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale per l'accoglienza che, sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo considerato, individua il fabbisogno dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto.

3. Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo di cui al comma 1 sono attuati a livello territoriale attraverso Tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture - uffici territoriali del Governo del capoluogo di Regione, che individuano, i criteri di localizzazione delle strutture di cui agli articoli 9 e 11, nonché i criteri di ripartizione, all'interno della Regione, dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto, tenuto conto dei posti già attivati, nel territorio di riferimento, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14.

4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, la composizione e le modalità operative dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

Art. 17. Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

2. Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.
4. Nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, che tengono conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.
5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti già presenti nelle strutture di accoglienza.
6. I servizi predisposti ai sensi dei commi 3 e 4 garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato.
7. La sussistenza di esigenze particolari è comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui è insediata la Commissione territoriale competente, per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27, comma 1-bis, ed è tenuto all'obbligo di riservatezza.

Art. 18. Disposizioni sui minori

1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore.
3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.
4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.
5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.

Art. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati

1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (3), per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.

2. I minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, fermo restando per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale l'accesso alle medesime misure di accoglienza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.

3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.

4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.

5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.

7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti

a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.

(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281».

Art. 20. Monitoraggio e controllo

1. Ferme restando le attività svolte dal Servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolge, anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, attività di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune.

2. L'attività di cui al comma 1 ha per oggetto la verifica della qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e agli articoli 12 e 14, comma 2, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 14 a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno può avvalersi di qualificate figure professionali, selezionate anche tra funzionari della pubblica amministrazione in posizione di collocamento a riposo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ovvero di competenti organizzazioni internazionali o intergovernative. Ai relativi oneri si provvede con le risorse del medesimo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione disponibili a legislazione vigente, comprese le risorse a tal fine destinate nell'ambito dei fondi europei.

4. Degli esiti dell'attività di cui ai commi 1 e 2, è dato atto nella relazione di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

Art. 21. Assistenza sanitaria e istruzione dei minori

1. I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.

2. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 22. Lavoro e formazione professionale

1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente.

Art. 23. Revoca delle condizioni di accoglienza

1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all'articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:

- a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente;
- b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;
- c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
- d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;
- e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.

2. Nell'adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro trasmette alla prefettura - ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.

5. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Il provvedimento è comunicato altresì al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

6. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.

7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne dà comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.

Art. 24. Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

Capo II

Disposizioni di attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

Art. 25. Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole: "territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali";

b) all'articolo 2:

1) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;"

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.";

3) la lettera m) è soppressa;

c) all'articolo 4:

1) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani.";

2) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

"3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.";

3) al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione.";

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri.";

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis.

1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.";

e) all'articolo 6:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.";

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.";

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.";

g) all'articolo 8:

1) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.";

2) al comma 3, dopo le parole: "dall'ACNUR" sono inserite le seguenti: "dall'EASO,";

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda.";

h) all'articolo 10:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità.";

2) al comma 2, lettera a), le parole: "protezione internazionale;" sono sostituite dalle seguenti: "protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;"

3) al comma 2, lettera d), le parole: "protezione internazionale." sono sostituite dalle seguenti: "protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.";

4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.";

5) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.";

i) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera). - 1. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. E' assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato, purché non impedito completamente.»

l) all'articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.";

m) all'articolo 13:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore.";

3) al comma 4, le parole: "al colloquio." sono sostituite dalle seguenti: "al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.";

n) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Dell'audizione è redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale è confermato e sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il richiedente riceve copia del verbale e ha facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale, anche per rilevare eventuali errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il colloquio può essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione può essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del richiedente.";

o) l'articolo 20 è abrogato;

p) l'articolo 21 è abrogato;

q) l'articolo 22 è abrogato;

r) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). - 1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver sostenuto il colloquio di cui all'articolo 12, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.

2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.»;

s) all'articolo 26:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.";

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: "del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.";

4) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;

t) all'articolo 27:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando:

a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;

b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;

c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11.";

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.";

u) all'articolo 28:

1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;"

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) la domanda è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.";

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata.";

4) il comma 2 è abrogato;

v) dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:

a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) la domanda è reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.»

z) all'articolo 29, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.";

aa) all'articolo 30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Quando è accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.";

bb) all'articolo 32:

1) al comma 1, lettera b), le parole: ", ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2" sono soppresse;

2) al comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

"b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a).";

- 3) il comma 2 è abrogato;
- 4) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.";
- cc) all'articolo 35, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.";
- dd) l'articolo 36 è abrogato.

Art. 26. Disposizioni di aggiornamento

1. Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: "regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003," ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013".
2. Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la parola: "ACNUR" ovunque presente, è sostituita dalla seguente: "UNHCR".

Art. 27. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2:
 - 1) al primo periodo, dopo le parole: "protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "o la sezione";
 - 2) al secondo periodo, dopo le parole: "la Commissione territoriale" sono inserite le seguenti: "o la sezione";
 - 3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.";
 - b) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.";
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
 - a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
 - c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
 - d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.";
 - d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, è adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.";
 - e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.";

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello.";

g) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria."

Capo III

Disposizioni finali

Art. 28. Norma finale

1. Il riferimento all'articolo 5, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto nell'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 14, commi 1 e 4, del presente decreto.

2. Il riferimento all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto nell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 15, comma 3, del presente decreto.

3. Il riferimento agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, nonché agli articoli 35 e 36, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, contenuto nell'articolo 39, comma 5, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto.

Art. 29. Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30. Disposizioni di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate al regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le modifiche occorrenti all'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 7



Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

Carta di Bolzano.

Soccorrere proteggere accogliere: i diritti dei profughi e i doveri dell'Europa.

Il 3 ottobre 2013 morivano al largo dell'isola di Lampedusa oltre 366 persone. È stato il primo naufragio di grandi dimensioni avvenuto su quel tratto di mare in cui si stima avessero già perso la vita nei vent'anni precedenti 20mila migranti. Quella macabra conta non si è mai fermata e, solo nel 2015, ha raggiunto la cifra di 3mila vittime. Come non si è arrestato, anche solo per un giorno, il flusso di profughi che tentano di raggiungere l'Europa: 477mila nei primi otto mesi dell'anno. Molti giungono in Italia, ma su 170mila arrivi nel 2014, sono stati circa centomila i migranti che hanno attraversato il nostro paese per presentare altrove la domanda di asilo, soprattutto in Nord Europa.

Uno dei territori italiani più interessati dal transito è quello di **Bolzano. Dal 1 Gennaio a oggi circa 21mila migranti sono passati da lì, tra i 100 e i 150 ogni giorno.** Alla stazione di Bolzano i profughi provenienti da Roma, e ancor prima dai luoghi dello sbarco, cambiano il treno che li porterà oltre il confine. Un viaggio lungo, pieno di ostacoli, fatiche e rischi: dai controlli da parte delle forze di polizia fino ai respingimenti a seguito della chiusura delle frontiere.

Nelle ultime settimane lo scenario europeo in materia di immigrazione e asilo appare profondamente mutato. Alcuni tragici fatti di cronaca - i settantuno corpi senza vita nel camion frigorifero e la foto del bambino siriano su una spiaggia turca - hanno sicuramente avuto un peso nella elaborazione delle nuove proposte da parte di paesi europei. Accanto agli obiettivi dell'Agenda Ue, tuttavia, occorrono interventi immediati, proposte estremamente concrete e pienamente realizzabili anche nel contesto dei trattati vigenti. Dalla stazione di Bolzano, da una delle frontiere dove passano uomini e donne, vecchi e bambini alla ricerca dell'Europa sicura, **proponiamo quattro provvedimenti essenziali e prioritari.**

1. Una legislazione europea per l'asilo

In ogni paese europeo è in vigore un sistema differente riguardo alla richiesta di asilo e alle politiche di accoglienza. È questa una delle ragioni per cui sono in molti a scegliere di non rimanere nel paese di primo ingresso e lì completare la procedura, come prevede il Regolamento di Dublino. Se ci fosse in Europa un sistema comune e uniforme di asilo, diminuirebbe il numero dei movimenti interni non regolari di profughi.

2. Oltre il Regolamento di Dublino

Il primo passo per la condivisione di un sistema comune d'asilo a livello europeo è la più ampia ed estesa applicazione di tutti quegli strumenti che il Regolamento già offre, a partire dal rispetto del principio dell'unità familiare ricorrendo nella misura più generosa al meccanismo dei ricongiungimenti. E applicando alcune delle clausole già contemplate. La prima, quella di sovranità, cui ha fatto ricorso la Germania a favore dei profughi siriani, prevede che uno Stato membro possa sempre decidere di assumere la responsabilità di esaminare una richiesta di asilo presentata in un altro Stato. La seconda permette a qualsiasi paese membro, pur non essendo competente dell'esame della domanda, di diventarla in considerazione di "ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali". Laddove si individuino esigenze tali da permettere al richiedente di poter realizzare il proprio progetto di vita in un altro Stato membro, questi meccanismi di mobilità interna all'Ue vanno attivati prioritariamente.



Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

Di conseguenza, va ripensata necessariamente la procedura di identificazione e di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda. Una volta definite le quote di ripartizione - in modo che siano adeguate alla portata dei flussi in atto verso l'Europa - vanno creati i centri per l'identificazione. Essi, oltre a censirne l'identità, devono permettere ai profughi che intendono presentare domanda di accedere alla relativa procedura già nella fase successiva al primo soccorso. Qualora, attraverso un colloquio preliminare svolto dai funzionari delle Unità Dublino (da rafforzare in termini di personale e di operatività e coordinare a livello centrale) si riscontrino tali esigenze "umanitarie", va attivata in tempi brevissimi la procedura di trasferimento nello Stato membro individuato come competente.

3. Ammissione umanitaria, re-insediamento e visti umanitari

Come previsto dall'Agenda europea, alcune migliaia di profughi che già vivono nei campi dei paesi terzi (in particolare Giordania e Turchia) e che hanno un diritto accertato alla protezione internazionale, saranno in parte reinsediati nei paesi dell'Unione, come richiesto dall'UNHCR.

Un passaggio ulteriore dovrebbe prevedere una strategia a livello europeo di anticipazione/avvicinamento della richiesta di protezione internazionale nei paesi di transito. Va istituito in quei paesi - laddove è possibile - un sistema di presidi assicurato dalla rete diplomatico consolare dei singoli Stati membri e dell'Ue, insieme a UNHCR e alle altre organizzazioni internazionali, dove i profughi vengano accolti temporaneamente per poi essere trasferiti con mezzi legali e sicuri in Europa, nello Stato membro cui chiederanno asilo, individuato innanzitutto in considerazione dei legami familiari del profugo. Vanno inoltre attuate e consolidate in tempi brevi le iniziative di cooperazione con quegli stessi paesi di transito.

Un ulteriore strumento che potrebbe essere utilizzato in attesa che venga formulata una strategia a lungo termine per evitare viaggi illegali e insicuri, è l'utilizzo dei visti così detti "umanitari", direttamente rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche dei singoli paesi per evidenti cause d'urgenza e necessità, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari, di studio o professionali.

4. Una più intelligente politica per l'ingresso.

Occorre una **nuova politica migratoria, europea e nazionale**, ispirata da intelligenza politica, spirito umanitario, senso pratico. La possibilità di ingresso regolare per motivi di lavoro, di studio e di famiglia nei paesi europei non è garantita in maniera sufficiente a rispondere all'attuale e alla futura domanda. Questo comporta inevitabilmente illegalità, precarietà e sfruttamento. È necessario invertire la rotta e favorire l'immigrazione regolare semplificando la concessione dei visti. Ed è urgente, almeno in Italia, prevedere altre modalità di ingresso legale, superando l'attuale decreto flussi, oggi palesemente insufficiente, e favorendo l'incontro tra lavoratore e datore di lavoro per esempio attraverso la concessione di un permesso di soggiorno per ricerca lavoro.

Tutto questo richiede decisioni che solo la politica, quella nazionale e quella europea, è in grado di assumere. Tanto più che le misure qui indicate vanno oltre lo scenario di crisi congiunturale o endemica di alcune realtà quali la Siria, la Libia e l'Eritrea. Ognuna di esse esige una diversa strategia di stabilizzazione politica – iniziativa diplomatica o intervento militare, negoziati o azione di guerra – che non è questa la sede per indicare e discutere. Ma queste stesse misure valgono ben al di là del contesto attuale poiché intendono affrontare fenomeni e movimenti ormai fisiologici e strutturali. Quel che è certo è che questa dimensione - che per comodità definiamo "umanitaria" ma che prevede in realtà provvedimenti istituzionali, sociali, economici - risulti una priorità indifferibile e una urgenza ineludibile, qualunque sia l'evoluzione futura del quadro geo-politico. In altre parole, oggi, **un programma di "pronto soccorso" assume un valore strategico cruciale.**